

LA MEDIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO



conciliazione@unioncamere.it
www.conciliazione.camcom.it
www.unioncamere.it
fax 06.4704368



3	PREMESSA
5	LA MEDIAZIONE NEL QUADRO DELLE ADR (Alternative Dispute Resolution)
9	LA MEDIAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO
13	LA CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO
19	LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA
21	I PRINCIPALI ASPETTI INTRODOTTI DALLA NUOVA DISCIPLINA SULLA MEDIAZIONE, TRA CONTINUITÀ E INNOVAZIONE
29	LE DEFINIZIONI: MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
31	GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E IL RUOLO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
33	GLI ORGANISMI RICONOSCIUTI “DI DIRITTO”: IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
37	LE MATERIE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI MEDIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO
41	LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
45	IL VINCOLO DELLE CLAUSOLE DI MEDIAZIONE
49	LA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
53	GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE SULLA PRESCRIZIONE E SULLA DECADENZA
55	LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE
57	LA RISERVATEZZA
59	IL RUOLO DEL MEDIATORE
65	LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
69	IL VERBALE DI CONCILIAZIONE E L'EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
73	IL RAPPORTO CON IL PROCESSO CIVILE
77	GLI INCENTIVI FISCALI

Il sentimento giusto
che l'uomo dovrebbe
nutrire è quello
della conciliazione.

Richard Gutzwiller

PREMESSA

Con la legge di riforma n. 580 del 1993 le Camere di commercio italiane sono state investite dal legislatore di un ruolo di primo piano nella gestione della conciliazione stragiudiziale per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

Grazie a questo importante riconoscimento, le 105 Camere di commercio italiane hanno accumulato un grande bagaglio di esperienza, che ha portato, tra l'altro, all'adozione di regole comuni su tutto il territorio nazionale, alla definizione di *standard* uniformi per la formazione professionale dei conciliatori iscritti negli elenchi camerati, alla creazione di un unico codice deontologico cui i conciliatori devono aderire e, non certo per ultimo, all'omologazione delle tariffe per i servizi di conciliazione a livello nazionale, consentendo l'accesso a un servizio altamente specializzato a condizioni vantaggiose sia per le imprese che per i consumatori.

In questo modo il sistema camerale si è accreditato sempre più come una rete consolidata, diffusa capillarmente sul territorio, in grado di fornire un servizio di "giustizia alternativa" efficiente ed efficace.

Proprio grazie a questo ruolo istituzionale del sistema camerale, il d. lgs. n. 28/2010, che ha esteso la disciplina della mediazione alle controversie civili e commerciali, riconosce ancora una volta alle Camere di commercio il diritto ad essere iscritte su semplice domanda al registro degli organismi di mediazione accreditati, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il sentimento di giustizia è così universalmente connaturato all'umanità da sembrare indipendente da ogni legge, partito o religione.

Voltaire

LA MEDIAZIONE NEL QUADRO DELLE ADR (Alternative Dispute Resolution)

La **mediazione** è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie mediante il quale due o più parti cercano di raggiungere in maniera del tutto autonoma la soluzione che esse stesse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Questa impostazione trova conferma nella definizione che l'art. 1, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 28/2010 dà della mediazione, intesa appunto come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Il mediatore, in altri termini, ha solo il compito di accompagnare e seguire le parti in questa ricerca, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

Nello svolgimento della procedura, dunque, il mediatore – diversamente dal giudice – non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a gestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle sole parti il controllo sul contenuto dell'accordo finale.

Seppure la nuova disciplina prevede per il mediatore la possibilità di formulare una proposta, tale potere dovrebbe rientrare sempre nell'intento facilitativo che contraddistingue il suo operato.

Comunque il mediatore – diversamente dal giudice – non è chiamato a trovare una soluzione basata sulle norme del diritto, ma a far emergere gli interessi ed i bisogni delle parti (anche di natura economica, psicologica ecc.), ampliando così le possibilità per il raggiungimento di un accordo pienamente soddisfacente per tutti.

Così delineata la mediazione deve essere distinta dalle altre forme di risoluzione alternativa delle controversie: in primo luogo essa va distinta dall'**arbitrato**, che coincide con una forma di processo privato con cui la soluzione non viene rimessa all'autonomia delle parti, ma all'autorità di un terzo (l'arbitro) che decide con efficacia vincolante, al pari di una sentenza. In secondo luogo, la mediazione va distinta dalle altre forme di risoluzione alternativa dei conflitti nei quali manca un terzo ovvero, seppure questo terzo è presente, ha un ruolo differente da quello di mero facilitatore. La media-

zione è, dunque, diversa dalla c.d. **negoziazione paritetica**, una procedura che – a seguito di protocolli d'intesa sottoscritti dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le grandi imprese di servizi – prevede la nomina di una commissione, composta paritariamente da un rappresentante del consumatore e un rappresentante dell'azienda, alla quale è affidato il compito di compiere una valutazione della controversia e, di conseguenza, di elaborare una proposta di soluzione che il consumatore è libero di accettare o meno. La mediazione è anche diversa da altre forme, quali l'**ombudsman**, in cui il terzo non si limita a facilitare il dialogo ma emette una proposta di soluzione – dopo aver esaminato il caso – che solitamente è vincolante almeno per una delle parti.

Tutte queste procedure hanno il medesimo fine, che è la ricerca di una soluzione della controversia diversa da quella che può essere accordata dalla giustizia ordinaria; tuttavia, le regole del procedimento attraverso il quale giungere a tale soluzione e l'efficacia della stessa sono differenti nella mediazione e nelle altre forme di ADR.

Morale, equità e principi di giustizia non cambiano con le stagioni.

David Herbert Lawrence

LA MEDIAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

- LA GIUSTIZIA ALTERNATIVA • LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
- LE DIRETTIVE EUROPEE • IL CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO

Le istituzioni comunitarie hanno sempre guardato con grande favore i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, perché garantiscono un'adeguata forma di tutela consentendo ai cittadini, attraverso un nuovo modo di affrontare la lite, di poter risolvere in maniera efficace, a costi ridotti e in tempi brevi le controversie nelle quali sono coinvolti, senza danneggiare le relazioni personali e professionali.

Le ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sono apparse ovviamente da subito strumento molto importante per la soluzione delle liti in materia di consumo caratterizzate per lo più da un modesto valore economico, e quindi comunque inadatte ad azioni giudiziarie lunghe e costose.

Il settore del consumo

Per questa ragione la Commissione delle Comunità europee ha emanato due raccomandazioni, nel 1998 e nel 2001, incoraggiando l'uso dei metodi di soluzione extragiudiziale delle controversie che coinvolgono i consumatori, ma hanno, al contempo, dettato i principi fondamentali che devono essere rispettati dagli Organismi che gestiscono tali procedure per garantire la protezione del consumatore, controparte più debole nei confronti dell'impresa. Con la raccomandazione del 1998 (**raccomandazione n. 1998/257/Ce**), la Commissione aveva indicato alcuni principi applicabili alle procedure che terminano con una decisione o una proposta di soluzione, che può essere – a seconda dei casi – vincolante o non vincolante per le parti, nel senso che nel primo caso le parti si impegnano al rispetto del contenuto della stessa, mentre nel secondo sono libere di aderirvi o meno.

Con la raccomandazione del 2001 (**raccomandazione 2001/310/Ce**), invece, la Commissione aveva indicato alcuni principi applicabili alle procedure in cui il terzo, il conciliatore, si limita a facilitare l'incontro tra le parti in modo che siano queste stesse a trovare autonomamente una soluzione alla lite in corso tra loro.

Dopo queste prime due raccomandazioni, le istituzioni comunitarie hanno dato vita ad alcuni importanti progetti per realizzare una rete che mettesse in comunicazione tutti gli organismi sparsi per l'Europa, attivi nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie di consumo. La realizzazione di una rete, infatti, consente di risolvere delle liti tra consumatori e professionisti che risiedono in Paesi diversi dell'Unione europea, superando i limiti costituiti dalla lingua, dalle diverse regole applicabili, dalla lontananza e così via.

Oggi le reti sono due: la rete **ECC-Net** che si occupa di svolgere un'attività di consulenza e informazione su tutti i temi di consumo, compresi quelli relativi alle ADR, e la rete **FIN-Net** che si occupa, invece, della soluzione alternativa delle controversie di natura finanziaria, sempre tra consumatori e professionisti residenti in Paesi diversi dell'Unione europea.

Il settore delle controversie civili e commerciali

Nel 2002 la Commissione europea ha inteso affrontare la questione delle ADR al di fuori del contesto della tutela del consumatore, poiché la cosiddetta giustizia alternativa costituisce una valida risposta anche alle domande di soggetti che non necessariamente sono qualificati come consumatori.

Per questa ragione è stato pubblicato un Libro Verde sulla risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali (il Libro Verde è un documento di consultazione che rivolge una serie di domande a tutti gli *stakeholders* interessati, per chiedere un parere sulle questioni più rilevanti in merito all'oggetto della consultazione stessa, prima di intraprendere un'iniziativa legislativa).

Alla consultazione, che ha coinvolto tutti i principali attori europei interessati al tema, ha preso parte anche Unioncamere in rappresentanza del sistema camerale italiano; grazie alla discussione e al dibattito nato in quella sede,

la Commissione ha dato vita a due importanti iniziative: la prima è stata la pubblicazione di un codice deontologico per i conciliatori europei; la seconda la stesura di una proposta, che, fin dal 2004, ha suscitato grande dibattito e che è poi sfociata nella pubblicazione della direttiva n. 2008/52/Ce sulla mediazione in materia civile e commerciale, di cui la disciplina sulla mediazione entrata recentemente in vigore costituisce il definitivo recepimento nell'ordinamento interno.

Dunque, tra le tante procedure che possono essere inserite nel quadro delle ADR, la Commissione europea – sulla base dell'esperienza pratica e dei risultati raggiunti nei vari Stati membri – ha concentrato la propria attenzione sulla conciliazione/mediazione che rappresenta la procedura principale e più diffusa.

La **direttiva n. 2008/52/Ce** contiene alcuni principi essenziali tra i quali: *a)* il rafforzamento della mediazione come strumento volontario, accessibile, informale, gestito da un terzo che ha principalmente il compito di facilitatore, e che supporta le parti nel trovare autonomamente una soluzione; *b)* l'importanza della formazione adeguata dei mediatori come elemento essenziale per il successo della mediazione in Europa; *c)* la formalizzazione di alcuni incentivi procedurali e fiscali, *d)* un'adeguata tutela della riservatezza *e)* un proficuo rapporto con il processo civile, rispetto al quale la mediazione non costituisce un fuga, ma un istituto alternativo, in grado anche di contribuire al recupero dell'efficienza nell'amministrazione della giustizia.

È importante sottolineare che l'esperienza delle Camere di commercio italiane, che hanno dato il loro contributo nella definizione delle regole a livello comunitario, è pienamente coincidente con i principi espressi dal legislatore di Bruxelles.

Giustizia ritardata è giustizia negata.

William E. Gladstone

LA CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO

- LE LEGGI DAL 1993 AL 2010 • I SETTORI DI COMPETENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE • LA FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO
- IL DIRITTO SOCIETARIO

Il legislatore italiano, come si è detto, ha da sempre riservato un riconoscimento privilegiato alle Camere di commercio, che sono state destinatarie di importanti norme sulla conciliazione in diverse leggi che si sono succedute nel tempo. Anzi, si può affermare che ogni volta in cui si è pensato di inserire una norma che prevedesse la facoltà o l'obbligo dell'esperimento di un tentativo di conciliazione, vi è sempre stata la designazione (esclusiva o concorrente) delle Camere di commercio.

Le leggi sulla conciliazione dal 1993 ad oggi

La prima di queste leggi è la già ricordata l. n. 580/1993, di riforma dell'ordinamento del sistema camerale, che all'art. 2, comma 4, lett. a) ha previsto la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti.

Questa importantissima disposizione ha riconosciuto, dunque, una competenza generale delle Camere di commercio per la conciliazione in tutte le materie che coinvolgono un consumatore e un'impresa; proprio grazie a questo ampio riconoscimento, le leggi che si sono succedute nel tempo hanno continuato ad affidare un ruolo di primo piano al sistema camerale.

Un primo riferimento, rimasto a lungo inattuato, si ha con la legge n. 481/1995, art. 2, comma 24, lett. b), la quale ha previsto un complesso sistema di soluzione delle controversie in materia di servizi di pubblica utilità, stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbero dovute fissare le regole per l'esperimento di tentativi di conciliazione obbligatori presso le Camere di commercio e presso le Autorità indipendenti, con l'ulteriore disposizione per cui il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti avrebbe acquisito efficacia di titolo esecutivo.

In seguito alla legge del 1995 sui servizi di pubblica utilità, la legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) – n. 249/1997 – ha affidato a detta autorità il compito di approvare un regolamento che disciplinasse l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, preventivo all'azione giudiziaria: grazie a questo regolamento, più volte oggetto di modifiche sino alla delibera n. 479/09/CONS, l'Autorità ha previsto che tale tentativo obbligatorio di conciliazione sia svolto o presso i Comitati Regionali delle Comunicazioni (Co.re.com, articolazioni territoriali dell'Autorità stessa),

ovvero presso gli organismi previsti all'art. 141 del codice del consumo che rispettino i principi della raccomandazione del 2001: tra questi organismi l'art. 141 cod. cons. menziona espressamente le Camere di commercio.

Lo sviluppo dei servizi di conciliazione nel sistema camerale

La svolta si ha nel 1998, quando nel giro di due mesi sono emanate due normative che fanno riferimento alla conciliazione camerale: l'art. 10 della legge n. 192/1998 in materia di subfornitura nelle attività produttive, il quale prevede l'esperimento di un tentativo "obbligatorio" di conciliazione presso le Camere di commercio e l'art. 3 della legge n. 281/1998, sui diritti dei consumatori (oggi trasfusa nel Codice del consumo), il quale prevede un tentativo facoltativo di conciliazione nell'ambito della procedura per l'azione inibitoria collettiva. Nulla si dice sulla procedura, ma è sancita la possibilità di ottenere dal giudice competente, l'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto.

L'elemento determinante si ha con l'indicazione, legislativa nell'art. 10 l. n. 192/98 che prevede "le controversie relative ai contratti di subfornitura, di cui alla presente legge, sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

Per la prima volta quindi, appare necessario, non più semplicemente auspicabile, l'istituzione del servizio di conciliazione presso tutte le sedi delle Camere di commercio. Il sistema camerale con uno sforzo enorme si presenta pronto (se pur certo non ancora completamente omogeneo) all'appuntamento con l'entrata in vigore della legge.

Proseguendo l'*iter* delle leggi sulla conciliazione delle Camere di commercio, si passa poi al testo unico sul turismo, la legge n. 135/2001, che all'art. 4 prevede la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione, presso le commissioni istituite dalle Camere di commercio ai sensi della legge n. 580/1993, per la soluzione alternativa delle liti tra turista e operatore turistico.

A due anni di distanza da quest'ultima disposizione si collocano le norme

sulla conciliazione nel diritto societario che, come è noto, viene fatto oggetto di una importante riforma, sia di natura sostanziale (con la modifica delle norme del codice civile), sia di natura processuale (con l'istituzione del rito societario, oggi abrogato).

Nell'ambito delle disposizioni processuali, di cui al d. lgs. n. 5 del 2003, la conciliazione assume un ruolo molto importante, anche perché il legislatore della riforma non si limita più a dare alcune sparse indicazioni sulle caratteristiche dei tentativi di conciliazione che propone o impone, ma immagina per la prima volta un complesso sistema al cui interno deve essere regolata ed esperita la conciliazione.

Si manifestano così le scelte che verranno confermate anche nel d. lgs. n. 28, per una procedura obbligatoriamente amministrata, da Organismi iscritti in un Registro nazionale, tramite conciliatori formati da Enti registrati presso il Ministero, secondo criteri prestabiliti.

Secondo il d. lgs. n. 5 del 2003, la procedura, infatti, deve essere gestita da organismi pubblici e privati, in grado di garantire serietà ed efficienza, certificata dal Ministero della Giustizia, attraverso l'iscrizione di tali organismi a un registro nazionale, sulla base di alcune valutazioni sia di natura regolamentare (per verificare la compatibilità con le norme di legge) che di natura organizzativa.

Nel panorama vigente il legislatore non può che fare riferimento al sistema camerale che, nel frattempo, ha dato vita sul territorio nazionale ad un sistema di formazione dei conciliatori, a Regolamenti e tariffe uniformi.

Le Camere di commercio, proprio in ragione del loro consolidato riconoscimento legislativo, nonché per la loro natura di enti pubblici, ottengono il riconoscimento all'iscrizione automatica nel registro ministeriale, su loro semplice domanda. Dunque, anche all'interno di una disciplina così importante e innovativa come quella della conciliazione societaria, il sistema camerale ha visto riconosciuta la propria esperienza e il proprio ruolo di rilievo nel panorama degli enti di conciliazione, poiché in grado di garantire, per natura e per esperienza, la serietà e l'efficienza richiesta dalle norme.

Questo aspetto è molto importante, perché la disciplina della conciliazione

societaria costituisce il principale riferimento normativo, sia perché richiamata dalla maggior parte delle disposizioni successive sia perché rappresenta, se pur in una materia settoriale, il primo tentativo di disciplina organica della conciliazione che, oltre ad anticipare in parte i contenuti della direttiva comunitaria del 2008, costituisce il modello su cui si basa la nuova legislazione generale italiana.

Basti pensare che gli artt. 38 – 40 del d. lgs. n. 5/2003 sono stati gli unici a rimanere in vigore, mentre tutte le altre disposizioni di tale provvedimento (che regolavano il c.d. processo societario) sono state abrogate; l'eliminazione di tali articoli è avvenuta soltanto con l'entrata in vigore, a marzo 2010, del d. lgs. n. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale.

L'importanza rappresentata dalla conciliazione societaria, si diceva, è dimostrata dal fatto che numerose leggi successive vi hanno fatto espresso richiamo, come nel caso dell'art. 7 della legge n. 129/2004 sull'affiliazione commerciale (*franchising*) che dispone la possibilità che *franchisor* e *franchisee* esperiscano un tentativo di conciliazione presso le Camere di commercio per la soluzione alternativa delle controversie intercorse tra loro; dell'art. 768-*octies* c.c. (introdotto dalla legge n. 55/2006), il quale prevede che per la risoluzione delle liti in tema di patti di famiglia, debba essere preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione dinanzi a uno degli organismi previsti dalla riforma del diritto societario (tra cui, naturalmente, le Camere di commercio).

Altre importanti disposizioni sulla conciliazione hanno poi riguardato il settore della tutela del risparmio, che però si è sviluppato assegnando competenze specifiche alle autorità di vigilanza del settore bancario (Banca d'Italia) e del settore finanziario (Consob).

Accanto a questo filone, la conciliazione ha visto ancora un importante riconoscimento nel settore dei consumi; con l'introduzione del codice del consumo, infatti, le norme destinate alla conciliazione sono state due: la prima, che costituisce la trasposizione dell'art. 3 della legge n. 281/1998, prevede un tentativo preliminare di conciliazione nell'ambito della procedura per

l'azione inibitoria collettiva, il quale deve essere esperito presso uno degli altri organismi di cui all'art. 141 (tra cui le Camere di commercio); la seconda è proprio quella dell'art. 141, che prevede la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione (o anche di altre forme di ADR, purché conformi ai principi delle raccomandazioni comunitarie del 1998 e del 2001) per la risoluzione alternativa di una qualsiasi controversia relativa ai rapporti disciplinati nello stesso codice, da svolgere dinanzi a uno degli organismi inseriti in un elenco, non ancora però istituito, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia. Anche in questo caso, come nel caso del diritto societario (il cui registro ha però natura e funzione diversa da quello previsto nel codice del consumo), le Camere di commercio sono espressamente indicate come gli unici organismi che hanno diritto all'iscrizione automatica in detto elenco. Anche nel settore della tutela dei consumatori, quindi, e non solo in quello dedicato al diritto societario, il sistema camerale gioca un ruolo di primo piano per la gestione delle procedure conciliative, sottolineando così la funzione di regolazione del mercato che ormai costituisce un tratto molto forte dell'identità stessa delle Camere di commercio.

Da ultimo, va ricordata anche la legge n. 84/2006 in materia di attività di tintolavanderie, la quale all'art. 3 assegna alle Regioni il compito di promuovere, d'intesa con le Camere di commercio, la costituzione di commissioni conciliative per la risoluzione delle controversie nel settore.

Dopo la prima legge sulla conciliazione camerale, la n. 580/1993, il vero salto di qualità nella legislazione italiana è avvenuto proprio con il diritto societario, non solo perché costituisce il riferimento normativo per tutta la legislazione successiva e – in particolare – per l'attuale disciplina della mediazione civile e commerciale, ma perché ha consentito di prevedere espressamente la conciliazione come strumento di risoluzione delle controversie non solo di consumo, ma anche tra imprese (come testimoniano le leggi sul *franchising*, sul patto di famiglia, sulle controversie bancarie e oggi in generale su tutti i tipi di liti civili e commerciali).

Nell'idea di giustizia si somma ogni virtù.

Teognide

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA

UNA DISCIPLINA GENERALE E TRASVERSALE

Come si è visto, la conciliazione è ben nota al legislatore italiano che più volte l'ha inserita nella disciplina di settori più o meno vasti dell'ordinamento italiano; in questo quadro si è anche visto come le Camere di commercio costituiscono ormai un punto di riferimento per la gestione delle procedure conciliative al punto che a esse è stato sempre riconosciuto un ruolo, a volte esclusivo, di grande rilievo.

L'ordinamento italiano si trova oggi a fare i conti con una rilevante novità legislativa in tema di risoluzione alternativa delle controversie; infatti, in seguito alla legge delega riguardante, tra gli altri aspetti, anche la riforma del processo civile (legge n. 69/2009, art. 60), è stata data attuazione alla direttiva comunitaria n. 2008/52/Ce sulla mediazione in materia civile e commerciale, con l'approvazione del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53.

Come previsto dalla nuova disciplina, il Ministero della Giustizia (dopo aver acquisito il parere positivo da parte del Consiglio di Stato) ha emanato recentemente il decreto n. 180/2010 recante il regolamento attuativo delle disposizioni relative all'istituzione e alla gestione del registro cui dovranno iscriversi tutti gli organismi che intenderanno esercitare i procedimenti di mediazione secondo le indicazioni del d. lgs. n. 28/2010, nonché gli enti di formazione abilitati, così completando il percorso legislativo.

La direttiva n. 2008/52/Ce e la legge n. 69 del 2009 dicono molto delle ragioni che hanno spinto il legislatore a dettare questa normativa: da un lato, l'inserimento delle norme sulla mediazione all'interno della riforma per la semplificazione e la riduzione dei tempi del processo civile: un effettivo e reale sviluppo delle ADR beneficia di un sistema di giustizia civile efficace, rispetto al quale, a sua volta, contribuisce ad un generale recupero ed aumento di efficienza.

Dall'altro lato, la disciplina italiana diventa, per la prima volta, una disciplina che non è più inserita in una o più leggi speciali – al cui interno vengono dedicate poche disposizioni sulla facoltà o sull'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione – bensì una disciplina generale e trasversale, applicabile a tutte le tipologie di controversie in materia civile e commerciale, in linea con le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria.

Le leggi devono poter essere comprese da tutti.

Regolae Juris, VI-III sec a.C.

I PRINCIPALI ASPETTI INTRODOTTI DALLA NUOVA DISCIPLINA SULLA MEDIAZIONE, TRA CONTINUITÀ E INNOVAZIONE

• LA MEDIAZIONE AMMINISTRATA • LE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

La nuova disciplina della mediazione in Italia, dunque, si pone al tempo stesso in continuità con la legislazione precedente e costituisce un elemento di grande innovazione per l'ordinamento interno.

Rispetto al passato, infatti, il legislatore del 2010 ha inteso ribadire la preferenza per un modello di procedura essenziale, senza formalità, di facile accesso per i cittadini e, soprattutto, affidato alla gestione di organismi (**c.d. mediazione obbligatoriamente amministrata**).

Per quanto riguarda il futuro, invece, la nuova disciplina ha colto la necessità di un intervento che non fosse più legato a singole normative speciali, destinate a regolare alcuni rapporti o alcuni contratti, ma che costituisse un valido riferimento per la soluzione stragiudiziale di tutte le controversie civili e commerciali.

Inoltre, nel confermare la scelta verso il modello di mediazione amministrata, il legislatore – sulla scorta dell'esperienza del diritto societario – ha inteso aprire la mediazione al mercato, affidato a soggetti vigilati, in grado di garantire serietà ed efficienza dal punto di vista regolamentare, amministrativo, contabile e professionale.

Il modello di mediazione delineato dal legislatore presenta alcune caratteristiche fondamentali.

La mediazione nasce innanzitutto come procedura **volontaria**: le parti possono farvi ricorso liberamente, ogni qual volta ritengano che vi siano le condizioni per avviare proficuamente un confronto per cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Inoltre essa è volontaria poiché sono le parti stesse le protagoniste della procedura che, seppure guidata da un professionista esperto (il mediatore) e gestita negli aspetti organizzativi da un organismo, è e resta nella loro piena disponibilità. Sono le parti che decidono liberamente di partecipare agli incontri, di stabilire le “regole del gioco”, di prospettare le soluzioni che ritengono più idonee a risolvere il caso, di abbandonare la procedura in qualsiasi momento e senza conseguenze (seppure con alcune limitazioni), ed infine, profilo irrinunciabile della volontarietà: decidere se fissare o meno i termini e le condizioni per un accordo di conciliazione e sottoscriverlo.

Tale ultimo significato della volontarietà viene pienamente rispettato, ma ,

a fianco di un accesso volontario alla procedura, nel d. lgs. n. 28 del 2010 si prevedono altre due modalità: la mediazione delegata dal giudice e l'obbligatorietà ex lege.

Quest'ultima costituisce la novità maggiore, poiché, come vedremo, riguarda una grande quantità di controversie.

Alcune rispecchiano i settori in cui la mediazione appare particolarmente adatta per risolvere controversie che possono compromettere importanti relazioni personali (quali ad esempio le liti di vicinato o le controversie successorie), mentre per altre la scelta del legislatore è motivata dalla necessità di prevedere una possibilità, precedente all'instaurazione del giudizio civile, di confronto e dialogo finalizzato alla ricerca di una soluzione soddisfacente. Alla facile obiezione per cui ciò riporterebbe a una finalità essenzialmente deflattiva della mediazione, tale da far pensare ad esperienze non molto positive (come quelle in materia di conciliazione obbligatoria per i rapporti di lavoro), si può rispondere che il tentativo obbligatorio si colloca in un quadro molto diverso, teso a proporre la conoscenza dell'istituto e forte del fatto che la possibilità di successo è legata alla esperienza degli organismi e alla professionalità dei mediatori. Questi, infatti, potrebbero cogliere l'occasione "imposta" dalla legge per fare in modo che le parti partecipino all'incontro non solo per l'adempimento di una condizione preliminare, necessaria per poter andare dinanzi a un giudice, ma scoprendo la possibilità di definire una controversia con successo, rapidamente ed in modo diverso mediante la partecipazione diretta.

La mediazione, inoltre, è una procedura **autocompositiva**: per la definizione di una controversia esistono modelli che impongono una soluzione adottata da un terzo, come nel caso del giudizio civile o dell'arbitrato ovvero di altri modelli che mettono le parti nella condizione di definire esse stesse i termini e le condizioni di un accordo.

La mediazione delineata dal legislatore rientra proprio in questo secondo gruppo: la procedura, infatti, è strutturata in modo tale da porre le parti nelle condizioni di trovare autonomamente una soluzione che sia reciprocamente soddisfacente. Ciò è possibile soprattutto grazie all'intervento di un terzo (il mediatore), professionalmente preparato in quanto conosce le tecniche conciliative, che aiuta le parti in questa ricerca.

La procedura, dunque, non si basa – come il processo – sull'applicazione della norma generale e astratta al caso concreto, ma sugli interessi e sui bisogni reali delle parti.

Il ruolo del mediatore è proprio quello di far emergere tali interessi e bisogni, superando le prese di posizione e la rivendicazione di diritti. Ciò non vuol dire che gli aspetti giuridici della controversia non siano importanti; al contrario essi possono costituire un'utile base sulla quale intavolare il confronto e la ricerca di una soluzione. Tuttavia la cosa più importante è che l'accordo non si basa solo su tali aspetti, ma può andare al di là e rispondere efficacemente e concretamente alle reali necessità delle parti; in questo modo la conciliazione può basarsi su elementi che il giudice o l'arbitro – nell'esercizio delle proprie prerogative – non potrebbe mai tenere in considerazione.

Per questa ragione si dice che, rispetto al modello "vincitore-soccombente" tipico del giudizio civile o dell'arbitrato (in cui la sentenza o il lodo affermano, sulla base delle norme giuridiche, chi ha torto e chi ha ragione), la conciliazione è un modello "vincitore-vincitore", poiché realizzando gli effettivi interessi e bisogni di tutte le parti, non lascia insoddisfatta nessuna di loro. Questo livello di massima soddisfazione, raggiunto mediante una procedura rapida, informale e poco costosa, risulta particolarmente utile, come già ricordato, in tutti i casi in cui tra le parti vi siano rapporti e relazioni (non solo di natura commerciale) che nessuna di loro vuole veramente interrompere definitivamente, come invece avverrebbe a seguito di un giudizio civile. L'accordo conciliativo, infatti, consente alle parti di conservare tutte le ulteriori occasioni di futura collaborazione.

Per fare questo l'intervento del terzo (mediatore), imparziale e neutrale è decisivo: spesso, infatti, la negoziazione diretta tra le parti, anche nel caso in cui sia assistita da consulenti, non riesce a definire in maniera proficua la controversia. Il mediatore, al contrario, essendo un professionista esperto in tecniche di conciliazione, ha il compito di assistere le parti (e i loro consulenti) nel dialogo e nel confronto, ponendo in luce gli aspetti in comune e riducendo l'incidenza di quelli contrapposti, al fine di mettere le stesse parti in condizioni di raggiungere un accordo che sia frutto della loro volontà.

Il ruolo del mediatore, inteso quale facilitatore del dialogo e del confronto, emerge chiaramente anche dall'impostazione del d. lgs. n. 28/2010, in cui la definizione della mediazione sottolinea proprio questo ruolo. Anche il riferimento che la nuova disciplina fa alla possibilità del mediatore di formulare una proposta non allontana la procedura dalla sua natura: la possibilità stessa che la proposta avvenga solo se le parti lo richiedono congiuntamente ovvero se il mediatore ne ravvisa l'opportunità evidenzia che anche tale proposta non faccia altro che recepire le istanze e gli interessi emersi diretta-

mente dalle parti, le quali da sole non sono state in grado (nonostante l'aiuto del mediatore) di arrivare ad una soluzione soddisfacente. In altri termini, la proposta non costituisce il frutto di un'autonoma valutazione da parte del mediatore, ma costituisce l'esplicazione di una composizione di interessi secondo la volontà delle parti che esse non sono state in grado di elaborare autonomamente.

Sotto questo aspetto il decreto ministeriale n. 180 del 4 marzo 2010 prevede, all'art. 7 (che interviene sul contenuto dei regolamenti di procedura degli organismi che chiedono l'iscrizione al registro ministeriale), che detti organismi possano stabilire le condizioni alle quali il mediatore possa fare la proposta, prevedendo la possibilità che questa venga avanzata da un mediatore diverso da quello nominato. Rispetto a tali possibilità il sistema camerale ha inteso rimanere coerente con l'impostazione della mediazione in senso decisamente facilitativo; pertanto, rispetto alle scelte che il decreto attuativo metteva a disposizione, si è inteso rimettere al mediatore la possibilità di formulare una proposta solo su richiesta congiunta di tutte le parti.

La mediazione oggetto della nuova disciplina è una procedura **informale**: l'informalità è un elemento decisivo per il buon esito della mediazione. Essa, infatti, consente alle parti di sentirsi libere di prendere parte agli incontri nella maniera che ritengono più opportuna; inoltre, essa consente al mediatore di poter svolgere il proprio ruolo senza alcun vincolo di procedura, potendo per esempio ascoltare separatamente le parti, al solo fine di individuare il percorso più utile per la ricerca della soluzione migliore. Naturalmente, l'informalità non priva delle necessarie garanzie di equo bilanciamento della posizione di tutte le parti coinvolte: sin dal momento introduttivo, infatti, esse sono nella condizione di poter esporre tutti i fatti e di poter prendere posizione su quelli esposti dalle altre. Tuttavia, a fronte di questa garanzia fondamentale, tutta la procedura è caratterizzata dall'assenza di regole formali che renderebbero la procedura eccessivamente rigida e procedimentalizzata, mortificandone la natura.

Nel rispetto di tale principio l'art. 7 del d.m. n. 180/2010, come già detto precedentemente, prevede un contenuto minimo necessario che devono contenere i Regolamenti di procedura degli organismi (in relazione a pochi aspetti fondamentali, che costituiscono le garanzie minime per la serietà e l'efficienza delle procedure, quali la preventiva sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore; la scheda di valutazione del servizio da rilasciare alle parti; la possibilità di nomina congiunta del me-

diatore) un contenuto meramente eventuale, rispetto al quale ciascun organismo di mediazione che richiede l'iscrizione può operare le scelte più opportune. Anche rispetto alle previsioni di natura eventuale, tuttavia, si tratta di aspetti che non inficiano la necessaria informalità della procedura (ad esempio la convocazione personale delle parti; la proposta da parte di un mediatore diverso da quello nominato; la possibilità di avvalersi di strutture e mediatori di altri organismi ovvero dei risultati delle negoziazioni paritetiche; la formazione di elenchi di mediatori specializzati per materie).

Proprio per questa ragione i Regolamenti di procedura, che servono semplicemente a fissare gli elementi essenziali della stessa, senza intervenire sulle modalità di conduzione e di partecipazione agli incontri, per lo più prevedono la partecipazione personale delle parti: tale previsione è finalizzata a rendere le stesse le dirette protagoniste della procedura, senza alcuna rigidità formale e con il comune scopo della ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Senza la presenza personale della parte, questa informalità produce frutti inferiori e molto difficile diventa l'individuazione dei reali bisogni e delle effettive necessità che spesso si celano dietro una controversia.

Naturalmente ciò non impedisce che le parti stesse possano farsi assistere, o, in casi estremi, sostituire, da un proprio consulente di fiducia (che può essere un avvocato, un giurista d'impresa, un commercialista, e così via). Anzi, il ruolo e la partecipazione dei consulenti di parte accanto al cliente, può risultare molto utile, quando tiene in considerazione la natura peculiare della procedura di mediazione.

Così essi possono: *a)* consigliare la procedura di mediazione al proprio cliente, fin dalla redazione del contratto, prospettandone la natura, le caratteristiche, la disciplina e le conseguenze anche in relazione al processo civile (al riguardo si ricordi che l'art. 4, comma 3, impone tale obbligo informativo agli avvocati, in occasione del conferimento del mandato); *b)* preparare l'incontro di conciliazione, con un approccio diverso rispetto a quello impiegato per la preparazione di una causa civile; *c)* assistere la parte durante l'incontro, aiutandola nella ricerca di una soluzione effettivamente e concretamente soddisfacente in quanto sia in grado di rispondere non solo alle norme giuridiche ma ai reali bisogni del cliente; *d)* partecipare alla redazione del testo dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto, che contiene i reciproci impegni, obblighi, prestazioni ecc.

La mediazione è anche una procedura **rapida**: questo aspetto caratteristico

di tutte le esperienze di mediazione in Italia è stato definitivamente fissato dal legislatore del 2010 che ha previsto una durata massima della procedura in 4 mesi. Nell'ambito delle Camere di commercio la conciliazione si raggiunge, nella maggior parte dei casi, con una durata massima di circa 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Il confronto con i tempi della giustizia civile è piuttosto facile: rispetto ai dati sull'amministrazione della giustizia, che vedono l'Italia come fanalino di coda non solo in Europa (con la conseguente condanna per l'eccessiva durata dei processi), ma a livello internazionale, potrebbe far considerare a priori preferibile il ricorso alla mediazione.

In realtà, è necessario sgomberare il campo dall'idea che la mediazione sia il rimedio ai mali della giustizia civile; al contrario, il pieno sviluppo di quella che viene definita la "giustizia alternativa" avrebbe bisogno di una giustizia civile pienamente efficiente. La lunghezza dei procedimenti giudiziari, ad esempio può costituire un utile elemento di rinvio delle proprie responsabilità per un litigante in mala fede, mentre la certezza di una giustizia rapida ed efficiente, disincentivando le tattiche dilatorie, favorisce l'uso della mediazione come libera e condivisa scelta di una via alternativa al semplice giudizio. Infine, non certo per importanza, vi è poi l'aspetto legato ai costi. La mediazione, infatti, è una procedura **conveniente**: la convenienza non va misurata confrontando i costi della mediazione rispetto a quelli del giudizio civile, che sono giustificati da ragioni non solo connesse alle disfunzioni dell'apparato amministrativo, ma anche alla natura stessa del processo.

La convenienza è data dal fatto che, sia le tariffe dei mediatori professionali che i costi di segreteria, commisurati al valore della controversia (per le Camere di commercio fissate direttamente dal Ministero della Giustizia), sono di importo ragionevolmente ridotto, soprattutto se si tiene in considerazione il vantaggio che si può conseguire mediante la sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi e con comune soddisfazione di tutti.

Se tutto ciò è vero la mediazione, specie come delineata dal d. lgs n. 28 del 2010, costituisce un valido strumento per le imprese ancor più di quanto lo possa essere per i consumatori.

In un'economia sempre più competitiva e globalizzata, che registra cambiamenti repentini, le imprese avvertono la necessità di strumenti rapidi ed efficienti in grado di garantire la sollecita soluzione dei conflitti che possono emergere tanto nei confronti della clientela, quanto nei confronti delle altre imprese (concorrenti o fornitrici).

Un sistema efficace di soluzione alternativa dei conflitti, è in grado di rispondere efficacemente a tutte queste necessità, ogni qualvolta le imprese avvertono la necessità di soluzioni immediate, reciprocamente soddisfacenti, che siano in grado di salvaguardare il buon andamento dell'attività. Si alleggerirebbe così il possibile profilo negativo derivante, agli occhi dell'investitore straniero, dalle incertezze e le lungaggini di un giudizio, offrendogli un'alternativa valida nei contenuti e tale da semplificare nettamente l'eventuale fase del contenzioso.

La mediazione, in questo quadro, offre notevoli vantaggi: essa, infatti, consente direttamente alle imprese di dialogare tra loro per individuare la soluzione più appropriata a conflitti che, più che mai, fondano le loro radici su scelte di natura economica piuttosto che giuridica. Conflitti che, quindi, tollerano con grande difficoltà la rigidità inevitabilmente connessa con la causa civile, i cui tempi di gestione, in oltre, possono apparire intollerabili per la rapidità con cui si volgono gli affari.

Questo strumento è per altro in grado di conservare i rapporti commerciali proprio perché basato sul dialogo e sul confronto diretto tra le parti: la mediazione, infatti, quando riesce, porta a soluzioni che non interrompono le relazioni tra le imprese. Si pensi, per esempio, alla lite intercorsa tra una impresa fornitrice e una impresa utilizzatrice di determinati prodotti o servizi da lungo tempo, la quale potrebbe determinare la rottura definitiva dei contatti commerciali, magari a fronte di un inadempimento del tutto marginale rispetto alle conseguenze che esso è in grado di generare. Inoltre essa è un incentivo per la fidelizzazione della clientela, alla quale può essere offerta un'opportunità di dialogo direttamente con l'impresa, specie laddove la negoziazione di massa non consente tale confronto in nessun altro momento. La possibilità di offrire un servizio ulteriore non solo può potenzialmente attrarre nuovi clienti, ma può costituire lo strumento efficace per prendere in considerazione i bisogni reali del cliente al fine di risolvere rapidamente la lite in corso, senza interrompere il rapporto.

I servizi delle Camere di commercio sono da sempre attenti a questa esigenza, in particolare nei confronti degli interessi imprenditoriali, non solo per mandato istituzionale, ma anche per la precisa convinzione che attraverso di essi si renda un servizio al sistema delle imprese, al fine di renderle più competitive sul mercato nazionale e internazionale.

Ecco anche perché i servizi camerali si distinguono per la loro qualità ed efficienza, determinata dal grande impegno (anche a livello formativo e informativo) per le imprese.

Il buon senso spesso
produce buone leggi.

William O. Douglas

IL MODELLO DI PROCEDURA

• LA PROCEDURA • IL RISULTATO

Una disciplina di carattere generale non poteva non prevedere una definizione, per delimitare l'ambito di applicazione delle norme e per distinguere così questa procedura da tutte le altre procedure stragiudiziali.

Al riguardo l'art. 1 del d. lgs. n.28 del 2010 distingue tra mediazione e conciliazione; in linea con la terminologia comunitaria, il legislatore italiano definisce come **mediazione** l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, precisando questa che non era contenuta nella legislazione societaria.

Questa definizione pone in evidenza il ruolo del mediatore il quale – seppure è e resta colui che deve facilitare il dialogo e il confronto tra le parti, che sono le vere protagoniste della procedura e che devono trovare autonomamente una soluzione alla lite – può anche assumere un ruolo ulteriore, che non sostituisce quello di facilitatore, ma che gli si affianca.

L'art. 11 del d. lgs. n. 28 del 2010 precisa, infatti, che solo se le parti non riescono da sole a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare egli stesso una proposta di soluzione, laddove ne ravvisi le condizioni; egli è, invece, obbligato a formulare la proposta se le parti gliene facciano richiesta in qualsiasi momento della procedura.

Rispetto a questa previsione, il decreto ministeriale n. 180 del 2010 dispone, all'art. 7, che i regolamenti di procedura possano stabilire liberamente le condizioni per l'esercizio – da parte del mediatore – di tale ulteriore funzione finalizzata alla elaborazione di una proposta. Come si è già avuto modo di precisare, il sistema camerale – nella predisposizione del nuovo modello del regolamento unico – ha inteso rimanere coerente con la propria positiva esperienza, salvaguardando la natura essenzialmente facilitativa della mediazione delle Camere di commercio. In sostanza, il mediatore camerale può elaborare una proposta di soluzione nel solo caso in cui siano tutte le parti a fargliene congiuntamente richiesta.

Rispetto alla mediazione, così intesa, la **conciliazione** rappresenta l'esito della procedura di mediazione e il fine cui tende l'accordo raggiunto tra le parti, autonomamente o con l'ausilio del mediatore.

Il re di tutti è la legge.

Pindaro

GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E IL RUOLO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

• MEDIAZIONE AD HOC • MEDIAZIONE AMMINISTRATA • L'ACCREDITAMENTO DI ENTI E ORGANISMI • I REQUISITI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTARI

Il d. lgs. n. 28/2010 prende in considerazione una particolare forma di mediazione che viene definita come “mediazione amministrata”, e cioè gestita da organismi pubblici o privati, la quale si distingue dalla c.d. “mediazione *ad hoc*” gestita da un singolo professionista, scelto di comune accordo tra le parti, al quale è rimessa la più ampia autonomia nella definizione delle regole procedurali, dei costi etc. ma anche da quella amministrata da un organismo non iscritto, nell’ambito di procedure che non potranno godere degli incentivi previsti dalla legge.

Riprendendo le scelte già effettuate in occasione della conciliazione societaria, il d. lgs. n. 28 del 2010 prevede che la mediazione venga affidata a soggetti in grado di garantire serietà ed efficienza; in questo senso, il legislatore ha ribadito un’apertura al mercato concorrenziale dei servizi di giustizia alternativa, non più riservato ad alcuni soggetti individuati espressamente dalla legge, ma a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che sia in grado di rispondere ai requisiti amministrativi e regolamentari fissati dalla nuova disciplina.

Questa rispondenza viene valutata dal Ministero della Giustizia, che deve procedere a un vero e proprio accreditamento degli organismi che ne fanno richiesta, sulla base di regole stabilite dal d.m. n. 180/2010.

Per quanto riguarda gli organismi che svolgono mediazione nell’ambito delle materie disciplinate dal codice del consumo, di cui all’art. 141 cod. cons., l’attività di vigilanza viene svolta dal Ministero della Giustizia unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

L’accreditamento del Ministero passa attraverso una serie di controlli sia di natura amministrativa e contabile, sia di natura regolamentare, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di natura organizzativa e procedurale che costituiscano un presidio all’auspicata serietà ed efficienza di tutti gli organismi iscritti. La scelta del legislatore verso la mediazione amministrata da organismi “qualificati” è evidentemente giustificata anche in funzione di garantire un adeguato sviluppo dello strumento; l’affidamento a soggetti seri ed efficienti, accreditati dal Ministero della Giustizia, può rappresentare una garanzia per tutti i cittadini che intendono risolvere le controversie in via stragiudiziale.

Il prendere il più
e il meno sono specie
di ingiustizia,
e fra l'una e l'altra
sta la giustizia,
la quale non prende
né il più né il meno,
ma l'eguale.

Torquato Tasso

GLI ORGANISMI RICONOSCIUTI “DI DIRITTO”: IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

• REGOLE E TARIFFE UNIFORMATE • GLI STANDARD PER LA FORMAZIONE
DEI CONCILIATORI • LA CONCILIAZIONE E LE CAMERE DI COMMERCIO

Nonostante la previsione di una vera e propria procedura di accreditamento, in parte rinviata a normativa secondaria, il d. lgs. n. 28 del 2010 riconosce anche il diritto all'iscrizione “automatica” nel registro del Ministero della Giustizia, per una serie di organismi, come quelli istituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali. Vi è poi il riconoscimento riservato agli organismi istituiti da altri Consigli di altri Ordini Professionali, per le materie di rispettiva competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Tra questi organismi che hanno diritto a un'iscrizione privilegiata, vi sono quelli costituiti dalle Camere di commercio. L'art. 19, comma 2, conferma quanto già stabilito dalla disciplina della conciliazione societaria, riconoscendo agli uffici di conciliazione costituiti dalle Camere di commercio il diritto a essere inseriti nell'elenco su semplice domanda; anche all'interno della disciplina della mediazione in generale, dunque, il sistema camerale vede riconosciuta la propria esperienza, il proprio impegno e il proprio contributo per lo sviluppo della giustizia alternativa in Italia.

Tutto ciò significa che il legislatore riconosce nella natura e nell'esperienza delle Camere di commercio la serietà e l'efficienza che invece deve essere verificata, in esito ai previsti controlli, per altri soggetti.

Il motivo di tale scelta legislativa è fondata su una serie di ragioni: innanzitutto la natura stessa di enti pubblici camerali, che sono ormai riconosciute quali autonomie funzionali che operano istituzionalmente quali enti di regolazione del mercato.

Tra le funzioni di regolazione già la legge n. 580/1993 riconosceva alle Camere di commercio la competenza a costituire commissioni conciliative e arbitrali per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori; in base a tale generale competenza numerose leggi, come si è visto, hanno confermato questo compito, consentendo al sistema camerale di costituire una rete uniforme sotto il profilo delle regole procedurali, dei costi e della formazione professionale dei conciliatori.

Questa scelta è stata confermata in occasione delle modifiche alla legge di riforma, apportate dal d. lgs. n. 23/2010, il quale appunto – all'art. 2, comma 2, lett. g) – ha confermato e rafforzato il compito delle Camere di commercio nel settore della risoluzione alternativa delle controversie.

L'inserimento di diritto degli organismi camerali pone una questione piuttosto rilevante, sia per quanto riguarda il regime transitorio, sia per quanto riguarda quello definitivo, in relazione all'abilitazione delle Camere di commercio.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 20 del d.m. 180 del 2010, solo gli enti già iscritti nel registro sono autorizzati a gestire procedure di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28 del 2010.

Da ciò discende che, laddove venga proposta una domanda di mediazione presso una Camera di commercio non iscritta, questa informerà le parti e fornirà indicazioni sugli organismi camerali abilitati, presso cui poter esperire il tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010.

Tale soluzione è favorita dal fattore che l'organizzazione del sistema camerale è uniforme su tutto il territorio nazionale ed efficiente al punto tale da poter individuare al suo interno l'organismo che può utilmente gestire la procedura, anche per l'assenza di una previsione legislativa di competenza territoriale.

In seguito all'entrata in vigore del decreto attuativo n. 180/2010, la novità è costituita dal fatto che gli organismi costituiti dalle Camere di commercio che intenderanno iscriversi al registro, pur avendo riconosciuto il diritto a detta iscrizione su semplice domanda, dovranno comunque possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a euro 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione (art. 4, comma 2, lett. b).

Chi ha con sé
la giustizia ha diritto
di essere fiero.

Sofocle

LE MATERIE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI MEDIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO

• LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE • LE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Come si è visto, il legislatore italiano ha già da tempo individuato nelle Camere di commercio gli organismi in grado di garantire serietà ed efficienza nella gestione delle procedure conciliative in una serie di settori, oggetto di discipline normative specifiche, che però sono tutte riconducibili ai rapporti tra imprese o tra imprese e consumatori.

Non è un caso che la prima legge che prevede la competenza delle Camere di commercio in materia di giustizia alternativa sia proprio la legge di riforma del 1993, la quale – in maniera significativa – individua quale funzione di regolazione del mercato la costituzione di commissioni di conciliazione proprio per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori: si tratta di un ambito molto ampio, che il legislatore ha definito soltanto indicando i soggetti tra cui insorge la controversia, senza alcuna indicazione ulteriore rispetto all'oggetto della controversia.

In seguito a tale delimitazione generale, le ulteriori leggi hanno invece indicato la competenza delle Camere di commercio, in tema di conciliazione, rispetto all'oggetto delle controversie; così gli organismi camerali sono stati individuati come soggetti abilitati per la conciliazione delle controversie relative a: servizi di pubblica utilità; telecomunicazioni; subfornitura; servizi turistici; rapporti endosocietari; rapporti di consumo, come disciplinati dal d. lgs. n. 206/2005.

È evidente che ciascuna di tali materie ha una diversa qualificazione sotto il profilo oggettivo; tuttavia, sotto il profilo soggettivo, resta sempre chiaramente individuata una serie di rapporti tra imprese ovvero tra imprese e consumatori.

A fronte di tali ambiti di competenza, il d. lgs. n. 28/2010 dispone, all'art. 2, che la mediazione in esso disciplinata, può essere utilizzata per la risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili; la rubrica di tale provvedimento normativo, inoltre, fa riferimento alle controversie "civili e commerciali".

Anche la nuova disciplina, quindi, identifica un ampio ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo (controversie civili e commerciali, diritti disponibili), sia dal punto di vista soggettivo ("chiunque" può accedere alla mediazione, art. 2, comma 1).

Poiché il ruolo privilegiato riconosciuto alle Camere di commercio, che potranno iscriversi di diritto al registro degli organismi abilitati alla gestione della mediazione in Italia, non è individuato in relazione a un ambito o a uno o più settori specifici, si deve ritenere che gli organismi camerali sono abilitati alla gestione delle procedure di mediazione in relazione a qualsiasi tipo di controversia, sia riguardo all'oggetto che riguardo ai soggetti.

In questo ampio ambito di applicazione rientrano anche le materie oggetto del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5.

Questa scelta non deve meravigliare; infatti, già prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 28/2010, la competenza delle Camere di commercio, al di là di quella speciale di volta in volta delineata in relazione alle norme di settore vigenti, era da intendersi più estesa rispetto alle controversie insorgenti tra imprese o tra imprese e consumatori, individuate dalla legge di riforma del 1993.

Questa formula, peraltro ribadita dal d. lgs. n. 23 del 2010, si giustifica in considerazione del fatto che il legislatore, quando ha inteso affidare al sistema camerale le cc.dd. funzioni di regolazione del mercato, ha individuato semplicemente alcuni obiettivi minimi, lasciando comunque alle Camere di commercio il compito di definirne i contenuti e le modalità di svolgimento.

In considerazione di ciò, l'identificazione delle imprese e dei consumatori come i soggetti rispetto ai quali offrire strumenti di risoluzione delle controversie è coerente, posto che sono proprio questi i principali attori del mercato che le Camere di commercio devono contribuire a regolare.

Tuttavia ciò non sta a significare che il legislatore abbia voluto delimitare in negativo l'ambito di applicazione della conciliazione camerale, escludendo cioè che le Camere di commercio fossero abilitate a offrire servizi conciliativi anche in altre materie e tra soggetti non rientranti nella definizione di "consumatore" o "impresa".

Pertanto, anche in ragione di ciò, aver voluto affidare alle Camere di commercio una competenza generalizzata e coincidente con l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 28 del 2010 risulta una scelta coerente con l'impianto complessivo della disciplina sulla mediazione in Italia. Ne consegue che gli organismi camerali possono gestire, accanto alle procedure di mediazione delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori, anche procedure di mediazione di tutte le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, ivi comprese, a partire da marzo 2011, quelle oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5.

La legge
ha come suo fine primo
e fondamentale il
dirigere al bene comune.

Tommaso d'Aquino

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

• LE MATERIE E I SETTORI • LE ECCEZIONI ALLA REGOLA

La mediazione è per sua natura una procedura volontaria, nel senso che essa può essere esperita più utilmente se tutte le parti coinvolte intendano effettivamente tentare una soluzione negoziata della controversia e, in caso di successo, stabilire i termini e le condizioni di un accordo che ponga fine al conflitto; allo stesso tempo, ciascuna delle parti può abbandonare detta procedura e rivolgersi al giudice per il riconoscimento dei propri diritti, così come può, anche a processo iniziato, tentare una soluzione stragiudiziale. Tutta la nuova disciplina è ispirata proprio da questa idea, che privilegia e mette al centro la volontà delle parti; al tempo stesso, però, l'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 prevede che per un serie di materie, il tentativo di mediazione, presso uno degli organismi accreditati e nel rispetto delle nuove disposizioni, debba essere esperito obbligatoriamente, prima di iniziare un eventuale giudizio.

Le materie che sono fatte oggetto di un tentativo obbligatorio sono:

- > condominio;
- > diritti reali;
- > divisione;
- > successioni ereditarie;
- > patti di famiglia;
- > locazione;
- > comodato;
- > affitto di aziende;
- > risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- > risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- > risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- > contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Più sopra si è fatto cenno ai motivi su cui si basa la scelta del legislatore, ma, con riferimento alle controversie relative ai contratti bancari e finanziari, la norma specifica che il tentativo obbligatorio possa essere esperito, alternativamente, presso uno degli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, seguendo le disposizioni del d. lgs. n. 28/2010, ovvero presso uno degli organismi previsti dalle norme speciali. Il riferimento a queste ulteriori procedure è, per il settore relativo al mercato finanziario, alla procedura di conciliazione presso la Consob, istituita con d. lgs. n. 179/2007; per i contratti bancari, invece, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito presso la Banca d'Italia con delibera del CICR n.257/2008, ai sensi dell'art. 128-*bis* t.u.b.

Per tutte queste materie, l'art. 5 dispone che il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò vuol dire che se una delle parti, contravvenendo a questa norma, si rivolgesse al giudice senza prima aver tentato una mediazione, il giudice stesso o la controparte chiamata in giudizio potranno far valere entro la prima udienza questa violazione, in modo tale che il giudice possa concedere alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il giudice sia stato chiamato ugualmente mentre è in corso una procedura di mediazione, egli dovrà rinviare la causa a una udienza suc-

cessiva al termine di conclusione della mediazione (che, ai sensi dell'art. 6, non può durare oltre 4 mesi).

La disposizione sulla mediazione obbligatoria non si applica in una serie di casi, indicati ai commi 3 e 4, rispetto ai quali la tutela giudiziaria è dettata da ragioni di necessità e urgenza; così, in primo luogo, nei casi in cui è necessario che vengano richiesti al giudice provvedimenti cautelari o di urgenza, nonché in quelli per i quali è necessario provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. In secondo luogo, il tentativo preliminare e obbligatorio di mediazione è escluso, durante lo svolgimento della fase sommaria, per i procedimenti di ingiunzione (sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutività); di convalida di licenza o sfratto (sino al mutamento del rito); possessori (sino a quando – se richiesto da una delle parti – il giudice fissa la prosecuzione del giudizio di merito dinanzi a sé). Il tentativo invece è del tutto escluso per i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; ai procedimenti in camera di consiglio; all'azione civile esercitata nel processo penale.

Le disposizioni sulla mediazione obbligatoria saranno efficaci dopo un anno dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 28/2010 (e quindi a partire dal 20 marzo 2011) e si applicheranno solo ai processi successivamente iniziati.

La ragione e il torto
non si dividono mai
con un taglio così netto
che ogni parte abbia
soltanto dell'uno.

Alessandro Manzoni

IL VINCOLO DELLE CLAUSOLE DI MEDIAZIONE

LA TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E CONTRATTUALI

L'esperienza pratica dimostra che spesso le parti prendono parte a una procedura di mediazione se lo hanno previsto con una apposita clausola inserita in un contratto.

Nonostante ciò, in base ai principi generali, sarebbe ben difficile rendere maggiormente stringente il rispetto della clausola, laddove una delle parti non voglia adempiere; per un verso, infatti, non si può costringere alcuno a tentare una mediazione con successo e, per altro verso, sarebbe molto difficile (se non impossibile) dimostrare che se si fosse tentata la mediazione si sarebbe raggiunto un accordo in termini più vantaggiosi e in tempi più ridotti rispetto a quelli necessari per il giudizio civile.

Proprio per questa ragione, l'art. 5, comma 5 d. lgs. n 28/2010, riprendendo, come abbiamo visto, anche in questo caso una soluzione già disciplinata per la conciliazione societaria, ha disposto che nel caso in cui le parti inseriscano una clausola di mediazione in un contratto e, una volta insorta una controversia, violando questo impegno si rivolgano direttamente al giudice, questi assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso l'organismo indicato nella clausola, laddove iscritto presso il registro ministeriale (se l'organismo non è iscritto la domanda di mediazione può essere presentata a un altro organismo accreditato), fissando la nuova udienza dopo il termine di 4 mesi, previsto dall'art. 6 come durata massima della procedura.

Tale rinvio può essere disposto, però, solo se la parte chiamata in giudizio faccia valere, nella prima difesa, tale inadempimento dell'attore il quale, invece di esperire un tentativo di mediazione, si sia rivolto direttamente al

giudice: in altri termini né il giudice, né l'arbitro potrebbero rilevare d'ufficio l'inadempimento della clausola di mediazione e disporre di conseguenza il rinvio a un organismo.

Come si vede, anche in questo caso, vi è una sorta di equiparazione della mediazione obbligatoria per legge con quella resa obbligatoria dalla volontà delle parti espressa con la clausola di mediazione: in altri termini la clausola di mediazione diventa vincolante per le parti e la relativa procedura sarà obbligatoria per loro volontà.

Bisogna ricordare che le clausole di mediazione, come quelle di arbitrato, devono essere considerate come patti autonomi rispetto al contratto per cui si controverte, anche nel caso in cui la controversia sia proprio relativa alla validità stessa del contratto.

Non dimentichiamo che, per accedere alla mediazione, non è necessario che le parti abbiano inserito una clausola nel contratto: le parti, infatti, possono rivolgersi a un organismo iscritto anche senza tale clausola, mediante la presentazione di una domanda presentata da una parte, alla quale l'altra abbia deciso di aderire, ovvero mediante presentazione di una domanda congiunta. Anche questo effetto, quindi, deve essere ricollegato alla volontarietà della procedura.

Tuttavia, la previsione espressa delle clausole di conciliazione e la disciplina espressa delle conseguenze in caso di mancato adempimento, appare molto significativa.

Non v'è dubbio, infatti, che l'inserimento della clausola di mediazione in un contratto costituisce già una scelta significativa delle parti verso un modello di soluzione delle liti alternativo al giudizio ordinario, senza alcuna conseguenza sfavorevole per esse, ma anzi con una ulteriore e importante opportunità, in grado di comporre la controversia in ordine al contratto senza comportare l'interruzione dei rapporti che da esso scaturiscono.

L'inserimento della clausola in un contratto appare quanto mai opportuna: proprio nella fase di maggiore collaborazione, quale quella in cui si pone in essere un rapporto negoziale e se ne definiscono i contenuti e le condizioni, può essere molto utile introdurre tale clausola di risoluzione della lite, ponendone in luce tutti gli aspetti positivi, con particolare riguardo al fatto che – in caso di controversia sull'esecuzione delle prestazioni – le parti possono trovare, con questa procedura, una soluzione adeguata ai rispettivi interessi economici e contrattuali.

Per facilitare e diffondere l'inserimento della clausola, da tempo il sistema camerale ha predisposto – tra gli strumenti che possono agevolare le parti nel ricorso alla mediazione – una clausola-tipo di mediazione. La predisposizione di detta clausola agevola le parti, sia perché consente loro di affidarsi a un servizio di elevata qualità (qual è quello camerale), sia perché evita formulazioni errate o poco precise che potrebbero generare ulteriori controversie in ordine alla loro interpretazione, offrendo il fianco a contestazioni strumentali.

Le buone leggi rendono
più facile fare la cosa
giusta e più difficile
quella sbagliata.

William E. Gladstone

LA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

• LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA • IL COINVOLGIMENTO DELLE PARTI

Conformemente a tutte le indicazioni formulate a livello internazionale e a livello comunitario (in sede di discussione sul Libro Verde e di redazione della direttiva sulla mediazione), le disposizioni relative allo svolgimento del procedimento sono del tutto essenziali, proprio per fare in modo che la mediazione sia rimessa alla volontà delle parti, non abbia alcuna formalità ed eviti di diventare un processo privato, costituito da rigide regole: è questo essenzialmente il contenuto dell'art. 3 del d. lgs. n. 28 del 2010, il quale, appunto, dispone che al procedimento si applicano le norme del Regolamento scelto dalle parti.

Il regolamento messo a disposizione dall'organismo costituisce, dunque, un'integrazione della volontà di esperire il tentativo di mediazione, che le parti esprimono mediante l'inserimento della clausola nel contratto oppure quando presentano la domanda. Una volta che esse hanno aderito al tentativo di mediazione, questo regolamento entra a far parte dell'accordo con cui esse stabiliscono di provare a risolvere alternativamente la controversia tra di loro; per questa ragione, le disposizioni in esso contenute possono essere eventualmente derogate di comune accordo tra loro.

Sotto questo profilo il Regolamento di conciliazione emanato dall'Unionocamera nel 2002 (e già integrato con riguardo alla novella del diritto societario)

è del tutto in linea con le indicazioni contenute nel d. lgs. n. 28/2010. Il fatto stesso che tutte le Camere di commercio abbiano adottato lo stesso regolamento costituisce un incentivo al ruolo di primo piano che il sistema camerale è chiamato a svolgere per dare attuazione alla disciplina sulla mediazione, offrendo maggiori garanzie di uniformità per tutti i cittadini.

Il Regolamento unico, quindi, in linea con le indicazioni dell'art. 3, dispone regole semplici di svolgimento della procedura, senza alcuna formalità, in modo tale da garantire la riservatezza e la nomina del mediatore secondo modalità che riescono a garantirne l'imparzialità e l'idoneità al corretto svolgimento dell'incarico affidatogli.

Secondo le norme previste dalla nuova disciplina, per accedere alla mediazione è sufficiente presentare una domanda nella quale devono essere indicati: 1) l'organismo prescelto, 2) le parti, 3) l'oggetto della controversia; 4) le ragioni della pretesa che si intende far valere.

L'organismo, una volta ricevuta la domanda, deve provvedere alla designazione di un mediatore e alla fissazione del primo incontro non oltre 15 giorni

dal deposito della domanda. Inoltre, è tenuto ad avvisare l'altra parte con mezzo idoneo a dimostrarne l'effettiva ricezione.

Questo aspetto è molto importante poiché, secondo quanto dispone l'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 28 del 2010, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Anche quando la partecipazione alla procedura di mediazione è volontaria, l'art. 8 del d. lgs. n. 28/2010 prevede che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice chiamato a decidere nel giudizio successivamente instaurato in seguito al fallimento del tentativo, può desumere da tale assenza ingiustificata argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Tale disposizione vuole stimolare e incentivare la partecipazione alla mediazione; non renderne forzata la partecipazione, ma, al contrario, favorirne il libero e corretto utilizzo, ed appare particolarmente giustificata con particolare riguardo alle ipotesi in cui le parti abbiano previsto l'esperimento del tentativo con una clausola inserita in un contratto.

Nonostante la loro natura sia astratta, di leggi non si è mai fatto e non si può far di meno.

Benedetto Croce

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE SULLA PRESCRIZIONE E SULLA DECADENZA

• LA DATA DELL'INCONTRO • LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA

L'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 28 del 2010, prevede che, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

Con questa disposizione, già contenuta nella disciplina della conciliazione societaria, il legislatore – per incentivare maggiormente il ricorso alla mediazione – ha identificato nel deposito della domanda di mediazione l'esercizio di un diritto, anche se fuori dal processo, da parte del suo titolare.

Pertanto, una volta che viene a conoscenza dei suoi destinatari, esso interrompe il decorso dei termini della prescrizione relativi a tale diritto.

È necessario, per rispettare il contenuto della norma in esame, che ci si premuri di inviare alle altre parti la domanda di mediazione con un mezzo che sia idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

L'art. 8 dispone, a tale riguardo, che l'onere della comunicazione del deposito della domanda (oltre che della fissazione della data dell'incontro) non spetti necessariamente all'organismo, bensì direttamente alla parte che ne abbia interesse.

Questa previsione è molto utile, poiché l'effetto interruttivo/sospensivo dipende non direttamente dal deposito della domanda, ma dalla avvenuta comunicazione di tale adempimento all'altra parte coinvolta.

Se, infatti, una parte intende esercitare il proprio diritto, attivando la procedura di mediazione, all'approssimarsi della scadenza del termine di prescrizione ovvero di decadenza posto dalla legge a suo carico, opportunamente la legge prevede sia la parte stessa a preoccuparsi che l'effetto interruttivo/sospensivo si produca effettivamente, mediante la comunicazione del deposito della domanda che la parte stessa effettuerà nel proprio esclusivo interesse.

Poiché si parla degli stessi effetti di un atto di citazione, oltre all'effetto interruttivo, il deposito della domanda (che contenga il contenuto minimo previsto e che sia comunicata nei modi indicati) provoca anche un effetto sospensivo, nel senso che il nuovo periodo di prescrizione non inizia a decorrere sino al deposito del verbale di mancato accordo presso l'organismo.

Accanto agli effetti sulla prescrizione, la norma prevede pure che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell'organismo.

Se il diritto è valore
in sé, lo è in quanto
valore di giustizia.

Sergio Cotta

LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE

IL RUOLO DEL GIUDICE ORDINARIO

Una importante novità introdotta con la nuova disciplina e sconosciuta sin d'ora nella legislazione precedente è quella contenuta nell'art. 5, comma 2, che va sotto il nome di "mediazione delegata"; tale previsione, peraltro, è espressamente contenuta nella direttiva comunitaria n. 52/2008.

La norma prevede che il giudice – anche in appello – ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità rispetto alla fase del giudizio, alla natura della controversia, alla disponibilità delle parti ecc. può invitare le stesse a esperire un tentativo di mediazione. Tale invito deve essere rivolto entro l'udienza di precisazione delle conclusioni o quella di discussione della causa.

Naturalmente, affinché la mediazione possa essere utilmente iniziata c'è bisogno che tutte le parti aderiscano all'invito formulato dal giudice.

In caso di accettazione dell'invito, il giudice rinvia la causa a un'udienza successiva al periodo entro il quale la procedura di mediazione deve terminare ai sensi dell'art. 6 (4 mesi); se la mediazione non è stata già avviata, assegna pure il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La segretezza è
la condizione essenziale
per gli affari dello stato.

*Armand-Jean du Plessis
de Richelieu*

LA RISERVATEZZA

• IL RAPPORTO TRA LE PARTI E IL MEDIATORE • IL RAPPORTO TRA LA CONCILIAZIONE
E IL PROCESSO CIVILE

Il successo della procedura di mediazione è strettamente legato alla riservatezza della stessa; una riservatezza che riguarda sia l'aspetto interno, relativo al rapporto tra le parti e tra queste e il mediatore, sia l'aspetto esterno, con particolare riguardo al processo civile eventualmente instaurato in seguito al fallimento del tentativo di mediazione.

La nuova disciplina tiene in conto entrambi gli aspetti. Rispetto alla c.d. **riservatezza esterna** l'art. 9, comma 1, infatti, dispone che tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro opera o il proprio servizio durante la procedura di mediazione (quindi il mediatore e i suoi eventuali ausiliari, gli addetti alla segreteria della Camera di commercio) sono tenuti alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte in occasione della procedura; in caso di violazione di questo obbligo potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni eventualmente cagionati alle parti.

A questa norma fa eco quella dell'art. 10 che fa espresso riferimento ai rapporti con il processo civile, prevedendo l'inutilizzabilità in esso di tutte le informazioni e le dichiarazioni che trovino la propria fonte nella procedura di mediazione. Sempre in merito ad esse è preclusa la possibilità di articolare prove testimoniali o di deferire giuramenti decisori.

Questo divieto, contrariamente a quello precedente, è diretto alle parti che – appunto – non possono avvalersi di quanto è emerso in occasione della mediazione nell'ambito del processo; questo obbligo è posto, quindi, nel loro interesse, ecco perché esse possono rinunciare di comune accordo.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede poi alcuni divieti espressi per il mediatore, il quale non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite in occasione della procedura di mediazione, applicandosi – in caso di violazione – le norme del codice penale e procedura penale sul segreto professionale.

Per quanto riguarda la **riservatezza interna**, invece, l'art. 9 comma 2, prevede che il mediatore sia tenuto alla più assoluta riservatezza nei confronti delle parti, rispetto alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nell'ambito dei colloqui separati con ciascuna di esse, al fine di stabilire il necessario clima di fiducia e collaborazione che può garantire il successo della procedura di mediazione.

La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarsela con gesti e fatti concreti.

Papa Giovanni Paolo II

IL RUOLO DEL MEDIATORE

- LA DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ • LA PROFESSIONALITÀ • LA FORMAZIONE
- COMPITI E OBBLIGHI • LA MEDIAZIONE. LA COMPETENZA • I COMPENSI

Il corretto svolgimento della procedura di mediazione e la possibilità che questa porti a una conciliazione tra le parti dipende dalla competenza del mediatore, che viene garantita dalla sua **imparzialità** e dalla sua **professionalità**.

L'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010 prevede che i regolamenti di procedura devono garantire modalità di nomina del mediatore che garantiscano la sua imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Per quanto riguarda l'**imparzialità** del mediatore, intesa come equidistanza dalle parti e assenza di rapporti che impedirebbero di svolgere la propria attività senza esserne influenzato, la nuova disciplina prevede anche la sottoscrizione di una apposita dichiarazione (art. 14), che già il Regolamento unico di conciliazione adottato da tutte le Camere di commercio prevedeva, all'inizio della procedura.

Sotto tale aspetto le Norme di comportamento emanate dall'Unioncamere per i mediatori delle Camere di commercio precisano un aspetto che non è messo adeguatamente in luce dalla legge, ma che risulta molto importante a livello empirico: il mediatore, infatti, non deve limitarsi a "essere" imparziale, ma anche ad "apparire" tale.

Ciò vuol dire che, nonostante l'imparzialità effettiva del mediatore, laddove una delle parti (o dei loro consulenti) dichiarino di non essere sicure di ciò,

minando quindi la necessaria fiducia che deve sussistere per il corretto e sollecito adempimento dell'incarico, egli può decidere di abbandonare la procedura, o può esserne chiesta la sostituzione

Per quanto riguarda la **professionalità** del mediatore, per il corretto e sollecito espletamento dell'incarico, questa deve essere intesa come il necessario grado di competenza e di conoscenza delle tecniche di mediazione.

In virtù della rilevanza che la formazione per il successo delle procedure di mediazione, molto opportunamente il d. lgs. n. 28/2010 ha legato strettamente la formazione al riconoscimento della qualifica di mediatore e, di conseguenza, all'esercizio dell'incarico.

Riprendendo la scelta già effettuata dal legislatore del diritto societario, l'art. 16 ha previsto anche una serie di indicazioni relative alla formazione dei conciliatori: detta attività formativa, infatti, dovrà essere svolta da organismi iscritti in un apposito elenco, tenuto sempre dal Ministero della Giustizia, il quale dovrà vigilare sulla serietà e l'adeguatezza delle strutture, oltre che della conformità dei programmi formativi ai requisiti fissati dalla normativa.

Pertanto il legislatore ritiene che la garanzia e la serietà degli organismi di mediazione non può prescindere da una adeguata preparazione di coloro che, per detti organismi, svolgono la funzione di mediatore; gli enti che intendono iscriversi al registro ministeriale, infatti, dovranno depositare anche la lista dei mediatori di cui intendono avvalersi e dei quali devono garantire

il rispetto dei requisiti richiesti per la loro formazione, indicati nel d.m. n. 180 del 2010.

Anche sul fronte della formazione le Camere di commercio ricoprono un ruolo di primo piano nel panorama italiano.

Accanto alle regole di procedura, infatti, l'Unioncamere ha varato anche gli *standard* per la formazione – uniformi su tutto il territorio nazionale – di tutti i conciliatori di cui si avvale la rete camerale.

Tale formazione si basa sia sugli aspetti teorici che su quelli pratici; solo in questo modo è possibile valutare in modo adeguato anche le reali attitudini personali degli aspiranti mediatori, affinché questi svolgano al meglio il loro compito.

La formazione conforme agli *standard* nazionali, oltre all'aggiornamento continuo, è un requisito essenziale per l'accreditamento dei mediatori presso la rete camerale.

Questa esperienza, che rappresenta un requisito di qualità per i servizi offerti dalle Camere di commercio, è stata riconosciuta espressamente dal legislatore: proprio in occasione della riforma della conciliazione societaria, infatti, il decreto del Ministero della Giustizia n. 222 del 2004 ha inteso richiamare proprio questi *standard* per la formazione dei conciliatori nella materia disciplinata.

Oltre alla formazione, con l'intento di sviluppare al meglio la professionalità dei mediatori di cui si avvale, il sistema camerale ha adottato anche delle

Norme di comportamento, che oltre allo scopo di fissare delle regole di condotta per i mediatori, informano le parti sul ruolo che questi dovranno svolgere, aumentando la fiducia nel loro operato.

Oggi, dunque, le Camere di commercio possono già avvalersi in tutta Italia di professionisti seri e preparati, la cui qualità nello svolgimento dell'incarico rappresenta uno degli aspetti peculiari dell'attività svolta dal Sistema camerale.

La professionalità, inoltre, è data dal corretto espletamento dell'incarico, conformemente alle norme del regolamento e del codice deontologico: il mediatore, infatti, sin dalla fase di apertura della procedura deve chiarire alle parti la natura e i confini del proprio compito; descrivere il ruolo delle parti stesse e dei loro consulenti; informare sugli obblighi di riservatezza, oltre che sulla propria indipendenza e imparzialità. Dopo di ciò, deve provvedere all'adempimento del proprio incarico con diligenza e attenzione, limitandosi appunto a favorire il confronto e il dialogo e, di conseguenza, senza esercitare alcuna forma di pressione al fine di raggiungere un accordo, sempre nel rispetto della riservatezza interna ed esterna.

Accanto a questi compiti essenziali la nuova disciplina, all'art. 14 d. lgs. n. 28 del 2010, prevede anche una serie di obblighi ulteriori e connessi:

> divieto di assumere diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati e di percepire compensi direttamente dalle parti;

- > sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare, nonché ulteriori impegni richiesti dal regolamento degli organismi;
- > formulare proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- > corrispondere a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Sotto tale aspetto ci si domanda se i nuovi compiti prescritti dal d. lgs. n. 28 del 2010 impongano al mediatore anche la conoscenza della materia oggetto della controversia; ci si riferisce, in particolare, alla possibilità che il mediatore, laddove le parti non siano autonomamente riuscite a raggiungere un accordo o laddove gliene facciano concorde richiesta, formuli una proposta di soluzione, dalla quale peraltro derivano importanti conseguenze. È evidente che per formulare una proposta, il mediatore dovrebbe avere una adeguata conoscenza non solo delle tecniche conciliative, ma anche della materia sulla quale si controverte.

L'attività svolta dal mediatore è una vera e propria attività professionale, che va compensata; anche su questo aspetto il legislatore è intervenuto con il decreto ministeriale n. 180 del 2010 che all'art. 16 ha fissato i criteri per la determinazione delle Indennità degli organismi di mediazione.

Dal pagamento di dette indennità sono esonerati coloro che hanno i requisiti per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per le mediazioni obbligatorie.

La saggezza non è
altro che la scienza
della felicità.

Denis Diderot

LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

• LA SCELTA DEL MEDIATORE • I COLLOQUI CON LE PARTI • IL COINVOLGIMENTO DEGLI ESPERTI • GLI INCONTRI • LA PROPOSTA

Come si è già avuto modo di precisare, il d. lgs. n. 28 del 2010 ha inteso dettare norme minime sullo svolgimento della procedura, affidando ai regolamenti dei singoli organismi la disciplina dei singoli momenti.

Il mediatore, scelto da un elenco tenuto dai singoli organismi (a garanzia della professionalità e della competenza richieste dal d. lgs. n. 28 del 2010), una volta sottoscritta la dichiarazione di imparzialità, tenta la mediazione tra le parti, ponendo in essere le tecniche necessarie e utili affinché queste possano trovare autonomamente una soluzione alla lite.

Sotto tale profilo, la procedura deve svolgersi senza alcuna formalità e deve avere quale unico scopo possibile il raggiungimento di un accordo conciliativo; proprio per questa ragione la nuova disciplina non prevede alcun riferimento alle regole che governano il processo, prima tra tutte quella del contraddittorio. Ciò non vuol dire che le parti non siano messe in condizione paritaria di presentare le proprie argomentazioni, ma che non vigono le regole di bilanciamento tipiche del processo civile, in modo tale che il mediatore è messo nella condizione di porre in essere tutti gli strumenti che riterrà più idonei al raggiungimento di un risultato positivo. Pertanto potrà avere colloqui anche separati con le parti, il cui contenuto resta del tutto riservato (salvo diversa autorizzazione della parte), per poi procedere a sessioni congiunte e ancora nuovi colloqui separati e così via.

Questo serve per mettere le parti a proprio agio, confidando nel ruolo del mediatore e sentendosi protagoniste della procedura e, soprattutto, della confezione dell'accordo, dei suoi termini e delle sue condizioni.

Per questa ragione è sempre utile che le parti partecipino agli incontri: per essere non solo le protagoniste del conflitto, ma anche per tentare di risolverlo amichevolmente e personalmente.

Sono le parti che meglio di tutte conoscono le proprie necessità, le proprie

esigenze e i propri interessi; pertanto solo loro sono in grado di stabilire a quali condizioni tali necessità, esigenze e interessi possono trovare la soddisfazione migliore in un determinato contesto.

Può capitare, tuttavia, che la controversia sia relativa a materia caratterizzata da particolare specialità o tecnicismo: in questi casi, posto che il mediatore non deve essere necessariamente esperto nella materia della controversia (anche se potrebbe essere utile in vista della possibilità che gli viene data di formulare una proposta in caso di mancato accordo), questi può farsi coadiuvare anche da esperti, scelti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Sembra comunque opportuno, data la delicatezza del tema che questa opportunità sia sempre rimessa alla volontà delle parti, che dovranno aderire e sostenere i relativi costi per la corresponsione degli onorari di detti esperti.

Per favorire il raggiungimento di un accordo che sia nella piena disponibilità delle parti e che permetta loro di individuare con tutto il tempo che ritengono necessario una soluzione reciprocamente soddisfacente, la normativa non prevede il numero degli incontri necessari per il corretto espletamento di una procedura di mediazione.

Sono le parti, d'intesa con il mediatore, a poter fissare tutti gli incontri che riterranno utili e opportuni per la definizione della controversia.

Ciò peraltro non compromette la rapidità della mediazione, che si è visto in precedenza, è una delle caratteristiche principali della procedura. Resta, infatti, fissato per legge il termine massimo di durata della mediazione, che è di quattro mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Solo all'esito del o degli incontri le parti possono ritenere di aver tentato ogni strada possibile, con l'ausilio del mediatore, per raggiungere un accordo; solo laddove ci si renda conto che, nonostante i colloqui che si sono susseguiti, non vi sia possibilità di raggiungere in via autonoma una conciliazione, il mediatore potrà formulare una proposta, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Infatti tale norma dispone che il mediatore possa formulare una proposta se le parti da sole non riescono a trovare una soluzione; di contro il mediatore deve obbligatoriamente formulare la proposta quando le parti gliene facciano congiuntamente richiesta.

Nel primo caso sarà il mediatore che valuterà se vi siano le condizioni per formulare una proposta reciprocamente soddisfacente e che trovi comunque i suoi fondamenti in quanto le parti hanno dichiarato durante la procedura, affinché essa sia comunque coerente con le loro aspettative. In altri termini, la proposta viene fatta dal mediatore ogni qual volta egli ritenga che le parti, se lasciate da sole, non riuscirebbero a trovare una efficace soluzione.

Nel secondo caso tale discrezionalità del mediatore non è necessaria, posto che sono le parti stesse a rendersi conto della loro incapacità di raggiungere un accordo e, ravvisandone l'utilità, chiedono congiuntamente al terzo di sbloccare l'*impasse* e formulare una proposta. Questo è un elemento nuovo della legislazione attuale che può rendere necessaria l'introduzione del punto nel Regolamento uniforme, o comunque un'attenta indagine sulla volontà delle parti.

La Giustizia! Tutti la desiderano, l'amano, la pretendono e soffrono se manca.

Johann Wolfgang Goethe

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE E L'EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO

- L'ACCORDO AUTONOMO • L'ACCORDO SU PROPOSTA DEL MEDIATORE • IL MANCATO ACCORDO • L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE • IL VERBALE DI CONCILIAZIONE
- L'EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO

Al termine della procedura di mediazione, dunque, possono esservi tre esiti differenti: *a)* le parti raggiungono autonomamente un accordo; *b)* le parti raggiungono un accordo solo dopo la proposta del mediatore; *c)* le parti non raggiungono alcun accordo, neppure dopo la proposta del mediatore.

Nel primo caso si tratta di una conciliazione che si potrebbe definire “pura”, nel senso che con essa sono state le parti che, in autonomia, hanno trovato la soluzione più appropriata alla controversia, grazie all'aiuto del mediatore che ha semplicemente facilitato il dialogo e il confronto.

Nel secondo caso, invece, le parti non sono riuscite a trovare da sole la soluzione conciliativa; laddove ciò accada è previsto un possibile nuovo intervento del mediatore, non più limitato alla semplice facilitazione del confronto, bensì a un'iniziativa più penetrante che si realizza con la formulazione di una proposta di soluzione alle parti.

Tale proposta è facoltativa laddove, fallito il tentativo di mediazione “pura”, il mediatore decida di intervenire perché ne ravvisi l'opportunità in relazione alla tipologia della controversia, allo stato della procedura, alla disponibilità delle parti. La proposta è, invece, obbligatoria per il mediatore laddove siano le parti, in esito al fallimento del tentativo di mediazione o in qualsiasi altro momento, a fargliene congiuntamente richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore dovrà informare le parti delle conseguenze derivanti dalla verbalizzazione della proposta stessa.

Evidentemente, dato che la proposta di soluzione da parte del mediatore non è l'esito naturale della mediazione, ma una sua variante eccezionale, la nuova disciplina prevede alcune conseguenze in ordine alla relativa verba-

lizzazione, specialmente per quanto riguarda i rapporti con il processo civile instaurato in seguito al fallimento della procedura.

La proposta deve essere comunicata alle parti per iscritto e queste, a loro volta, hanno sette giorni per accettare o rifiutare la stessa; se nel termine stabilito non giunge alcuna risposta, la proposta deve intendersi rifiutata. La nuova disciplina tace sul punto, ma deve ritenersi che la proposta del mediatore – pur non essendo accettata nei termini previsti – potrebbe comunque costituire la base per far ripartire il confronto tra le parti, in vista di un accordo.

Il contenuto della proposta è libero; come si è detto, con l'accordo conciliativo le parti non distribuiscono torti e ragioni in ordine alla fattispecie controversa, mediante l'applicazione delle disposizioni di legge. Esse, al contrario, possono comporre il conflitto nella maniera che ritengono più conveniente; trattandosi di controversie su diritti disponibili, come ricorda l'art. 2, esse sono libere di comporli nella maniera che ritengono a loro più conveniente. L'unico divieto espresso è quello dell'art. 11, comma 2, che vieta al mediatore di inserire nella proposta riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo che le parti non lo autorizzino. Sempre con riferimento al contenuto, la nuova disciplina dispone che se l'accordo coincide con un contratto o comunque prevede il compimento di uno degli atti per cui l'art. 2643 c.c. prevede la trascrizione presso i pubblici registri, per potervi provvedere è necessaria l'autenticazione del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale.

Inoltre l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti nell'accordo.

Anche in relazione a questi ultimi due riferimenti, è necessaria un'ulteriore precisazione: ai sensi dell'art. 11 del d. lgs n. 28 del 2010 deve essere chiara la distinzione tra **accordo di conciliazione** e **verbale di conciliazione**.

Si parlerà del primo in tutti i casi in cui si intende il contratto sottoscritto dalle parti con cui queste hanno stabilito le reciproche prestazioni con lo scopo di porre fine alla lite tra loro insorta; il verbale di conciliazione, invece, costituisce l'attestazione del mediatore con cui si dà atto che le parti hanno (o non hanno) raggiunto una conciliazione.

Uno degli aspetti più rilevanti, dal punto di vista giuridico, della disciplina della mediazione è contenuto all'art. 12 che prevede che l'accordo di conciliazione sottoscritto al termine della procedura di mediazione possa essere omologato, su istanza di parte, dal giudice nel cui circondario ha sede l'organismo, per ottenere l'**efficacia di un titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

A tal fine è necessario, da un lato, che il verbale sia formalmente corretto (sia stato redatto a conclusione di una procedura svolta dinanzi a un organismo iscritto, seguendo le regole del d. lgs. n. 28/2010 e del regolamento adottato dallo stesso organismo, sia regolarmente sottoscritto dalle parti ecc.) e, dall'altro, che il contenuto dell'accordo non sia contrario all'ordine pubblico o alle norme imperative.

Giustizia non esiste
là ove non vi è libertà.

Luigi Einaudi

IL RAPPORTO CON IL PROCESSO CIVILE

- LA MANCATA CONCILIAZIONE • LE SPESE • IL GIUDICE
- L'EFFICIENZA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Si è detto che uno dei tre possibili siti della mediazione è che le parti non riescano a trovare una conciliazione, neppure dopo la formulazione della proposta da parte del mediatore. Questo possibile esito, tuttavia, non è privo di conseguenze, disciplinate all'art. 13, il quale dispone che il giudice, nella sentenza che definisce il giudizio successivamente esperito in seguito al fallimento della mediazione, prenda alcuni provvedimenti in ordine alle spese sostenute che costituiscono un'eccezione alle regole stabilite al riguardo dal codice di procedura civile (c.d. principio della soccombenza, in base al quale chi risulta perdente viene condannato al pagamento delle spese di lite sostenute anche dalla parte vincitrice).

La nuova disciplina, infatti, dispone che laddove una delle parti abbia rifiutato (ingiustificatamente) la proposta formulata dal mediatore e questa corrisponda pienamente al contenuto della sentenza emessa dal giudice nel giudizio successivamente instaurato in seguito al fallimento della mediazione, lo stesso giudice con la sua decisione escluda la restituzione delle spese da questa sostenute, laddove risulti vincitrice; inoltre la condanni al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al pagamento di un'ulteriore somma, corrispondente all'importo del contributo unificato (che viene versato da chi instaura il giudizio, secondo importi stabiliti dalla legge).

Oltre alle spese del giudizio, la parte viene condannata a corrispondere anche le spese sostenute dal soccombente relativa al compenso del mediatore e, eventualmente, dell'esperto; per questa tipologia di spese, peraltro, l'art. 13 comma 2 prevede che la condanna al pagamento prescinda dalla piena coin-

cidenza del contenuto della sentenza con quella della proposta del mediatore, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di cui il giudice darà naturalmente conto nella sua motivazione.

A un primo esame questa norma sembrerebbe contraddire il contenuto e la natura stessa della mediazione, che si caratterizza come una procedura volontaria, al quale le parti possono partecipare sino al momento in cui lo ritengano utile e opportuno o di abbandonare senza alcuna conseguenza o ricaduta, specialmente nei confronti dell'azione giudiziaria successivamente intentata.

Per superare tale obiezione possono farsi due considerazioni: per un verso, si deve considerare che l'intenzione del legislatore sia stata quella di incentivare la partecipazione delle parti alla mediazione in maniera proficua, per evitare atteggiamenti volutamente dilatori. Così la previsione di una condanna alle spese anche in caso di vittoria nel processo, potrebbe indurre le parti a fare le dovute considerazioni rispetto alla proposta di soluzione del mediatore. In questo modo si è inteso stabilire un rapporto "più stretto" tra mediazione e processo, che non sia limitato all'ottica di deflazionare il contenzioso civile che affolla le aule dei tribunali italiani, ma di contribuire a un più generale recupero dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Del resto, la stessa indicazione della direttiva comunitaria, di cui il d. lgs. n. 28/2010 costituisce la trasposizione nell'ordinamento italiano, affermava la necessità di stabilire un rapporto virtuoso tra mediazione e processo.

La seconda considerazione è invece legata alle condizioni previste dalla

norma per l'applicazione delle conseguenze in ordine alla condanna alle spese, che limitano fortemente la possibilità di rendere davvero applicabile tale principio.

L'art. 13, infatti, dispone che la parte vittoriosa in giudizio non possa ottenere la restituzione delle spese da parte di quella soccombente e comunque debba pagare le spese sostenute da quest'ultima, unitamente a un ulteriore versamento (corrispondente al valore del contributo unificato) in favore del bilancio dello Stato nonché alle indennità del mediatore e degli eventuali esperti solo se il provvedimento del giudice "corrisponde interamente" al contenuto della proposta formulata dal mediatore.

Data la diversa natura della mediazione (basata sulla affermazione degli interessi) rispetto a quella del processo (basata sulla affermazione dei diritti), è difficile ipotizzare in pratica che possa esservi la piena coincidenza tra proposta del mediatore e decisione del giudice.

La norma dell'art. 13 non esclude comunque l'applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c.

Il primo prevede che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese superflue o eccessive; possa invece condannare la parte vittoriosa al rimborso delle spese sostenute dal soccombente a causa del comportamento scorretto tenuto durante il processo; possa infine decidere di compensare, in tutto o in parte, le spese sostenute dalle parti.

Il secondo, invece, prevede che il giudice condanni al risarcimento del danno la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave (c.d. lite temeraria).

Non puoi fare
una buona economia
con una cattiva etica.

Ezra Pound

GLI INCENTIVI FISCALI

- L'ESENZIONE DA BOLLI, TASSE E ALTRE SPESE
- LE CONDIZIONI PER LA GRATUITÀ DEL SERVIZIO

L'art. 17 prevede in generale che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla mediazione siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, d.lgs. n. 28/2010 prevede in particolare che i verbali di conciliazione siano interamente esenti dall'imposta di bollo, mentre per l'imposta di registro sia esclusa solo per quelli che non superino un valore pari a euro 51.646,00.

L'art. 20, inoltre, dispone che per le parti che corrispondono l'indennità per i mediatori (che dovranno essere versate all'organismo e non direttamente ai professionisti), è riconosciuto in caso di successo della mediazione un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, mentre in caso di insuccesso, pari alla metà.

Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce le modalità per la determinazione del credito suddetto.

Tra gli incentivi, seppure non fiscali in senso stretto, va annoverato anche quello previsto all'art. 17, comma 5, il quale prevede che l'accesso alla mediazione è gratuito (in caso di controversie per cui è prevista la mediazione obbligatoria) per tutti coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio, poiché si trovano nelle condizioni previste dall'art. 76(L) del d.p.r. n. 115/2002, in tema di spese di giustizia.


ALCUNI DATI SULLE CONCILIAZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

I numeri di "Regolazione del mercato"

- 631 arbitrati gestiti
- 163 giorni di durata media degli arbitrati conclusi
- 570.400 € di valore medio delle controversie arbitrali concluse
- 15 Camere di commercio hanno realizzato corsi di formazione sull'arbitrato
- 609 arbitri formati
- 20.608 iscritti all'albo arbitri al 31/12/2009
- 18.642 conciliazioni gestite
- 67 giorni di durata media delle conciliazioni concluse
- 14.400 € di valore medio delle conciliazioni concluse
- 34 Camere di commercio hanno realizzato corsi di formazione sulla conciliazione
- 855 conciliatori formati
- 6.299 iscritti all'albo conciliatori al 31/12/2009
- 22 Camere di commercio hanno promosso iniziative per la predisposizione di contratti-tipo
- 19 Camere di commercio hanno promosso iniziative per il controllo sulla presenza delle clausole inique
- 33 Camere di commercio hanno adottato un regolamento per il controllo delle clausole inique


Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

LA RETE CONCILIATIVA




Nel 2009 le domande di conciliazione gestite dalle Camere di commercio sono risultate 18.642 delle quali 4.473 relative a controversie nascenti da rapporti tra imprese e 14.169 da rapporti tra imprese e consumatori. Il valore medio delle conciliazioni è risultato pari a euro 14.400 mentre la durata media di 67 gg. conferma i tempi contenuti della procedura conciliativa. La durata media delle procedure di conciliazione in materia di Telecomunicazioni nel 2009 è stata di 60 giorni ed il valore medio di euro 1.934,00. Nel 2009 rispetto all'attività di formazione in materia di conciliazione risulta che 34 Camere di commercio hanno realizzato iniziative di formazione che hanno contribuito a formare 855 conciliatori, di questi 594 specializzati in materia societaria. Complessivamente le domande di conciliazione tra imprese e consumatori gestite dalle Camere di commercio riguardavano sostanzialmente il settore delle Telecomunicazioni anche se rispetto al 2008 vi è stata una maggiore diversificazione della tipologia dei casi trattati. I grafici che seguono indicano, a livello nazionale, la distribuzione percentuale dei settori e la distribuzione territoriale dei casi. In particolare si evidenzia che la maggior parte delle conciliazioni si è concentrata al Sud d'Italia (63,9%):

LA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CONCILIAZIONI NELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE E CONSUMATORI PER SETTORE NEL 2009




Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

LA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CONCILIAZIONI NELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE PER SETTORE NEL 2009




Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

LA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON VERBALE TRA IMPRESE PER VALORE ECONOMICO NEL 2009




Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

LA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON VERBALE TRA IMPRESE E CONSUMATORI PER VALORE ECONOMICO NEL 2009



Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

MOTIVI PER CUI LE PARTI PREFERISCONO RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL 2009



Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2010

GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Agrigento

Servizio di conciliazione • Piazza Gallo, 317 - 92100
Tel. +39 0922 490266 • Fax +39 0922 28508
servizio.conciliazione@ag.camcom.it • www.cameradicommercio.ag.it

Camera di commercio di Alessandria

Servizio di Conciliazione • Via Vochieri, 58 - 15121
Tel. +39 0131 313266 • Fax +39 0131 43186
conciliazione@al.camcom.it • www.al.camcom.it

Camera di commercio di Ancona

Servizio di Conciliazione • Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124
Tel. +39 071 5898250/360 • Fax +39 071 5898255
conciliazione.arbitrato@an.camcom.it • www.conciliazione.an.camcom.it

Camera valdostana delle imprese e delle professioni

Servizio di Conciliazione • Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Tel. +39 0165 573047/4/5 • Fax +39 0165 573040
conciliazione@ao.camcom.it • www.ao.camcom.it

Camera di commercio di Arezzo

Segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione • Via Spallanzani, 25 - 52100
Tel. +39 0575 303811
cameraarbitrale@ar.camcom.it • www.ar.camcom.it

Camera di commercio di Ascoli Piceno

Servizio di Conciliazione • Via L. Mercantini, 25 - 63100
Tel. +39 0736 279281 • Fax +39 0736 279278
conciliazione@ap.camcom.it • www.ap.camcom.it

Camera di commercio di Asti

Servizio di Conciliazione • Piazza Medici 8 - 14100
Tel. +39 0141 535269/249/106 • Fax +39 0141 535248
legale@at.legalmail.camcom.it • www.at.camcom.it

Camera di commercio di Avellino

Camera di Conciliazione • Viale Cassitto, 7, IV piano - 83100
Tel. +39 0825 694224 • Fax +39 0825 694230
conciliazione@av.camcom.it • www.av.camcom.it

Camera di commercio di Bari

Segreteria Ufficio Conciliazione • Corso Cavour, 2 - 70121
Tel. +39 080 2174480/324 • Fax +39 080 2174361
cameraarbitrale@ba.camcom.it • www.ba.camcom.it

Camera di commercio di Belluno

Sportello Regolazione del Mercato • Piazza S. Stefano, 15 - 32100
Tel. +39 0437 955178 • Fax +39 0437 955250
regolazione.mercato@bl.camcom.it • www.bl.camcom.it

Camera di commercio di Benevento

Servizio di Conciliazione • Piazza IV Novembre, 1 - 82100
Tel. +39 0824 300216 • Fax +39 0824 300333
conciliazione@bn.camcom.it • www.bn.camcom.it

Camera di commercio di Bergamo

Servizio di Conciliazione • Largo Belotti, 16 - 24121
Tel. +39 035 4225375 • Fax +39 035 4225295
regolazione.mercato@bg.camcom.it • www.bg.camcom.it

Camera di commercio di Biella

Servizio di Conciliazione • Via Aldo Moro, 15 - 13900
Tel. +39 015 3599371 • Fax +39 015 2522215
promozione@bi.camcom.it • www.bi.camcom.it

Camera di commercio di Bologna

Sportello di Conciliazione • Piazza Costituzione n. 8 - 40128
Tel. +39 051 6093329/849 • Fax +39 051 6093874
tutela.mercato@bo.camcom.it • www.bo.camcom.it

Camera di commercio di Bolzano

Servizio di Mediazione (Conciliazione) • Via Alto Adige, 60 - 39100
Tel. +39 0471 945629 • Fax +39 0471 945623
arbitration@camcom.bz.it • www.camcom.bz.it

Camera di commercio di Brescia

Servizio di Conciliazione • Via Einaudi, 23 - 25121
Tel. +39 030 3725374 • Fax +39 030 3725300
tutela.mercato@bs.camcom.it • www.bs.camcom.it

Camera di commercio di Brindisi

Ufficio di Conciliazione • Via Bastione Carlo V, 6 - 72100
Tel. +39 0831 228222/19 • Fax +39 0831 228210
www.br.camcom.it

Camera di commercio di Cagliari

Sportello di Conciliazione • Via Malta, 65 - 09124
Tel. +39 070 60512273/26 • Fax +39 070 60512254
arbitrato@ca.camcom.it • www.ca.camcom.it

Camera di commercio di Caltanissetta

Sportello di Conciliazione • Corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100
Tel. +39 0934 530634 • Fax +39 0934 22151
www.cameracommercio.cl.it

Camera di commercio di Campobasso

Servizio di Conciliazione • Piazza della Vittoria, 1 - 86100
Tel. +39 087 44711 • Fax +39 0874 90034
conciliazione@cb.camcom.it • cciaa@cb.legalmail.camcom.it • www.cb.camcom.it

Camera di commercio di Caserta

Sportello di Conciliazione • Piazza S. Anna - Pal. ERA - 81100
Tel. +39 0823 249403/53/57/34 • Fax +39 0823 249436
conciliazione@ce.camcom.it • www.ce.camcom.it

GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Catania

Camera Arbitrale e di Conciliazione • Via Cappuccini, 2 – 95125
Tel. +39 0957 361369/56/27 • Fax. +39 0957 361334
segreteria.camerarbitrale@ct.camcom.it • www.ct.camcom.it

Camera di commercio di Catanzaro

Servizio di Conciliazione • Via Menniti Ippolito, 16 - 88100
Tel. +39 0961 888286/71
www.cz.camcom.it

Camera di commercio di Chieti

Servizio di Conciliazione • Via F.lli Pomilio s.n. • Località Madonna delle Piane
66013 Chieti Scalo
Tel. +39 0871 5450 463/23 • Fax +39 0871 552934
www.ch.camcom.it

Camera di commercio di Como

Servizio di Conciliazione • Via Parini, 16 - 22100
Tel. +39 031 256370 • Fax +39 031 256306
adr@co.camcom.it • www.co.camcom.it

Camera di commercio di Cosenza

Servizio di Conciliazione • Via Calabria, 33 - 87100
Tel. +39 0984 8151 • Fax +39 0984 815284
presidenza@cs.camcom.it • www.cs.camcom.it

Camera di commercio di Cremona

Camera Arbitrale - Servizio di Conciliazione • Piazza Antonio Stradivari, 5 - 26100
Tel. +39 0372 490340 • Fax +39 0372 21396
conservatore@cr.camcom.it • www.cr.camcom.it

Camera di commercio di Crotone

Sportello di Conciliazione • Via A. De Curtis, 2 - 88900
Tel. +39 0962 6634235 • Fax +39 0962 6634200 •
regolazione delmercato@kr.legalmail.camcom.it • www.kr.camcom.it

Camera di commercio di Cuneo

Sportello di Conciliazione • Ufficio Regolazione del Mercato • Via E. Filiberto, 3 - 12100
Tel. +39 0171 318809/814 • Fax +39 0171 696581
regolazione.mercato@cn.camcom.it • www.cn.camcom.it

Camera di commercio di Enna

Ufficio di Conciliazione • Piazza Garibaldi, 1 – 94100
Tel. +39 0935 566111 • Fax +39 0935 566100
www.cameradicommerciodienna.it

Camera di commercio di Ferrara

Servizio di Conciliazione • Via Borgoleoni, 11 - 44121
Tel. +39 0532 783923 • Fax +39 0532 240204
conciliazione@fe.camcom.it • www.fe.camcom.it

Camera di commercio di Firenze

Servizio di Conciliazione • Piazza dei Giudici, 3 - 50122
Tel. +39 055 2795295/372/266 • Fax +39 055 2795244
conciliazione@fi.camcom.it • www.fi.camcom.it

Camera di commercio di Foggia

Servizio di Conciliazione • Via Dante, 27 - 71100
Tel. +39 0881 797217 • Fax +39 0881 797309
evana.ferrara@fg.camcom.it • www.fg.camcom.it

Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Corso della Repubblica 5 - 47121
Tel. +39 0543 713450 • Fax +39 0543 713502
simone.sbaragli@fc.camcom.it • www.fc.camcom.it

Camera di commercio di Frosinone

Camera di Conciliazione • Viale Roma, snc - 03100
Tel. +39 0775 275218/79
www.fr.camcom.it

Camera di commercio di Genova

Camera di Conciliazione • Piazza De Ferrari, 2, 4° piano - 16121
Tel. +39 010 2704373/374/245 • Fax +39 010 2704700
conciliazioni.genova@ge.camcom.it • www.ge.camcom.it

Camera di commercio di Gorizia

Ufficio Regolazione del Mercato • Servizio di Conciliazione • Via F. Crispi, 10 - 34170
Tel. +39 0481 384224 • Fax +39 0481 533176
cristina.bassi@go.camcom.it • www.go.camcom.it

Camera di commercio di Grosseto

Camera Arbitrale e di Conciliazione • Via Adda, 129 - 58100
Tel. +39 0564 414982 • Fax +39 0564 418064
www.gr.camcom.it

Camera di commercio di Imperia

Servizio di Conciliazione • VIA T. Schiva 29 - 18100
Tel. +39 0183 793245 • Fax +39 0183 275021
conciliazioneusi@im.camcom.it • www.im.camcom.it

Camera di commercio di Isernia

Servizio di Conciliazione • Corso Risorgimento, 302 - 86170
giovanni.berardini@is.camcom.it • www.camcomisernia.net

Camera di commercio di La Spezia

Ufficio Regolazione di Mercato • Segreteria di Conciliazione • P.zza Europa 16 - 19124
Tel 39 0187 728244 • Fax 39 0187 777908
conciliazione@sp.camcom.it • www.sp.camcom.it

Camera di commercio di L'Aquila

Servizio di Conciliazione • Via dell'Industria - Nucleo Industriale di Bazzano
Tel. +39 0862 667225/22/54
www.cciaa-aq.it

Camera di commercio di Latina

Ufficio di Conciliazione • Via Umberto I, 80 - 04100
Tel. +39 0773 672278 • Fax +39 0773474087
annalisa.digiulio@lt.camcom.it • www.cameradicommerciolatina.it

GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Lecce

Area Regolazione del Mercato • Camera Arbitrale e Conciliativa • Viale Gallipoli, 39- 73100
Tel. +39 0832 684287 • Fax +39 0832 684240
gianni.giannuzzi@le.camcom.it • www.le.camcom.it

Camera di commercio di Lecco

Servizio di Conciliazione • Via Tonale, 28/30 - 23900
Tel. +39 0341 292228/84 • Fax +39 0341 292220
regolazione.mercato@lc.camcom.it • www.lc.camcom.gov.it

Camera di commercio di Livorno

Ufficio Funzioni Paragiurisdizionali e Supporto Arbitrato e Conciliazione
P.zza del Municipio, 48 – 57123 T
el. +39 0586 231290/31/13/31/25
arbitratoconciliazione@li.camcom.it • www.li.camcom.it

Camera di commercio di Lodi

Servizio di Conciliazione • Via Haussmann, 15 - 26900
Tel. +39 0371 4505223/44 • Fax +39 0371 431604
mercato@lo.camcom.it • www.lo.camcom.it

Camera di commercio di Lucca

Ufficio Arbitrato e Conciliazione • Corte Campana, 10 - 55100
Tel. +39 0583 976692/64/41 • Fax. +39 0583 976649
conciliazione@lu.camcom.it • www.lu.camcom.it

Camera di commercio di Macerata

Servizio di Conciliazione • Area Tutela del Mercato • Sede Operativa: Via Armaroli, 43 - 62100
Tel. +39 0733 2511 • Fax +39 0733 251622
regolazione.mercato@mc.camcom.it • info@mc.camcom.it • www.mc.camcom.it

Camera di commercio di Mantova

Camera Arbitrale - Servizio di Conciliazione • Largo di Porta Pradella, 1 - 46100
Tel. +39 0376 234423 • Fax +39 0376 234429
camera.arbitrale@mn.camcom.it • www.mn.camcom.it

Camera di commercio di Massa-Carrara

Ufficio di Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore e Sanzioni • Via VII Luglio, 14 - 54033
Tel. +39 0585 7641 • Fax +39 0585 776515
info@ms.camcom.it • www.ms.camcom.it

Camera di commercio di Matera

Camera di Conciliazione • Via Lucana, 82 - 75100
Tel. + 39 0835 338452 • Fax +39 0835 330614
www.mt.camcom.it

Camera di commercio di Messina

Sportello di Conciliazione • Piazza Cavallotti, 3 - 98122
Tel. +39 090 7772281 • Fax +39 090 774945
provveditorato@me.camcom.it • www.cameradicommercio.me.it

Camera di commercio di Milano

Camera Arbitrale di Milano Servizio di Conciliazione • Camera Arbitrale di Milano
Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano • Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano
Tel. +39 02 8055588 • Fax +39 02 85154577
servizio.conciliazione@mi.camcom.it • www.conciliazione.com

Camera di commercio di Modena

Servizio di Conciliazione • N. 65 Reg. organismi di conciliazione del Ministero di Giustizia
Via Ganaceto, 134 - 41121
Tel. +39 059 208809 • Fax +39 059 208208
conciliazione@mo.camcom.it • www.mo.camcom.it

Camera di commercio di Monza e Brianza

Servizio di Conciliazione • Via Cernuschi, 2 – 20052
Tel. 039 2807558 • Fax 039 2807538
conciliazione@mb.camcom.it • www.mb.camcom.it

Camera di commercio di Napoli

Camera di Conciliazione • Via S. Aspreno, 2 - 80133
Tel. +39 081 7607218/306 • Fax +39 081 7607217
conciliazione@na.camcom.it • www.na.camcom.it

Camera di commercio di Novara

Sportello di Conciliazione • Via degli Avogadro, 4 - 28100
Tel. +39 0321 338285 • Fax +39 0321 338333
biblioteca@no.camcom.it • www.no.camcom.it/conciliazione

Camera di commercio di Nuoro

Tel. +39 0784 242532/3 • Fax +39 078430142
Segreteria.generale@nu.camcom.it • www.nu.camcom.it

Camera di commercio di Oristano

Ufficio di Conciliazione • Via Carducci, 23/25 - 09170
Tel. +39 0783 2143232 • Fax +39 0783 73764
conciliazione@or.camcom.it • www.or.camcom.it

Camera di commercio di Padova

Servizio di Conciliazione • Piazza Insurrezione, 1/A - 35137
Tel. +39 049 8208214/140/152 • Fax +39 049 8208132
conciliazione@pd.camcom.it • www.pd.camcom.it

Camera di commercio di Palermo

Ufficio di Conciliazione • Via Emerico Amari, 11 - 90139
Tel. +39 091 6050352 • Fax +39 091 6050398
conciliazione@pa.camcom.it • www.pa.camcom.it

Camera di commercio di Parma

Servizio di Conciliazione • Via Verdi, 2 43121
Tel. +39 0521 210245 • Fax +39 0521 282168
camera.arbitrale@pr.camcom.it • www.pr.camcom.it

Camera di commercio di Pavia

Servizio di Conciliazione • Via Mentana, 27 - 27100
Tel. +39 0382 393227/45 • Fax +39 0382 393243
conciliazione@pv.camcom.it • www.pv.camcom.it

Camera di commercio di Perugia

Servizio di Conciliazione • Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121
Tel. +39 075 5748294/268/367
conciliazione@pg.camcom.it • www.pg.camcom.it

GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Pesaro Urbino
Sportello di Conciliazione • Corso XI Settembre, 116 - 61100
Tel. +39 0721 357217 • Fax +39 0721 31015
conciliazione.arbitrato@ps.camcom.it • www.ps.camcom.it

Camera di commercio di Pescara
Servizio di Conciliazione • Via Conte di Ruvo, 2 - 65127
Tel. +39 085 4536433 • Fax +39 085 690870
conciliazione@pe.camcom.it • www.pe.camcom.it

Camera di commercio di Piacenza
Camera di Conciliazione • Piazza Cavalli, 35 - 29100
Tel. +39 0523 386212/30 • Fax +39 0523 386237
conciliazione.arbitrato@pc.camcom.it • www.pc.camcom.it

Camera di commercio di Pisa
Sportello di Conciliazione • Piazza V. Emanuele II°, 5 - 56125
Tel. +39 050 512223/227/258/312 • Fax +39 050 512285/97
conciliazione@pi.camcom.it • www.pi.camcom.it

Camera di commercio di Pistoia
Segreteria della Camera Arbitrale - Sportello di Conciliazione
Corso Silvano Fedi, 36 - 51100
Tel. +39 0573 991437/1 • Fax +39 0573 991472
armonizzazione.mercato@pt.camcom.it

Camera di commercio di Pordenone
Ufficio Regolazione del Mercato Sportello Conciliazione e Arbitrato
Corso Vittorio Emanuele II, 47 - 33170
Tel. +39 0434 381247 • Fax +39 0434 381314
curiamercatorum@pn.camcom.it • www.pn.camcom.it

Camera di commercio di Potenza
Sportello di Conciliazione • Sede Centrale: Corso 18 Agosto, 34 - 85100
Tel. +39 0971 412204
Sede Periferica: Via Dell'Edilizia - 85100 • Tel. +39 0971 412339 • www.pz.camcom.it

Camera di commercio di Prato
Servizio di Conciliazione • Via Valentini, 19 - 59100
Tel. +39 0574 612802/753 • Fax +39 0574 597545
conciliazione@po.camcom.it • www.po.camcom.it

Camera di commercio di Ragusa
Servizio di Conciliazione • Piazza Libertà - 97100
Tel. +39 0932 671223 • Fax +39 0932 671245
giuseppe.corallo@rg.camcom.it • www.rg.camcom.it

Camera di commercio di Ravenna
Sportello della Conciliazione • Viale L. C. Farini, 14 - 48121
Tel. +39 0544 481411 • Fax +39 0544 481500
tutela.mercato@ra.camcom.it • www.ra.camcom.it

Camera di commercio di Reggio Calabria
Servizio di Conciliazione • Via Tommaso Campanella, 12 - 89125
Tel. +39 0965 384260/56 • Fax +39 0965 332373
regolazione.mercato@rc.legalmail.camcom.it • www.rc.camcom.it

Camera di commercio di Reggio Emilia
Ufficio Giustizia alternativa • Piazza della Vittoria, 3 - 42100
Tel. +39 0522 796252/98/18 • Fax +39 0522 796287
giustizia.alternativa@re.camcom.it • www.re.camcom.it

Camera di commercio di Rieti
Sportello di conciliazione • Via Paolo Borsellino, 16 - 02100
Tel. +39 0746 201364 • Fax +39 0746 205235
cciaa.rieti@ri.camcom.it • www.camercomrieti.it

Camera di commercio di Rimini
Camera di Conciliazione della Camera di commercio • Via Sigismondo, 28 - 47921
Tel. +39 0541 363718 • Fax +39 0541 363723
affari.general@rn.camcom.it • www.riminieconomia.it/regolazione-del-mercato/conciliazione

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma
Camera Arbitrale - Sede Operativa: Via dell'Umiltà, 48 - 00187
Sede Legale: Via dé Burrò, 147 - 00186
Tel. +39 06 6787758; +39 06 52082628 • Fax +39 06 69922473
camarb@cameraarbitralediroma.it • www.cameraarbitralediroma.it

Camera di Commercio di Rovigo
Servizio di Conciliazione • Via T. Fraccon n. 17
Tel. +39 0425 426540 • Fax +39 0425 426541
conciliazione@ro.camcom.it • www.ro.camcom.it

Camera di commercio di Salerno
Servizio di Conciliazione • Via S. Allende, 19 - 84131
Tel. +39 089 3068479/56 • Fax +39 083 334865
conciliazione@sa.camcom.it • www.sa.camcom.it

Camera di Commercio di Sassari
Unità Regolazione del Mercato Sportello di conciliazione • Via Predda Niedda, 18 - 07100
Tel. +39 079 2638870/08 • Fax +39 079 2638826
conciliazione@ss.camcom.it

Camera di commercio di Savona
Servizio di Conciliazione e Regolazione del Mercato • Via Quarda Superiore, 16 - 17100
Tel. +39 019 8314211/27 • Fax +39 019 8314255
conciliazione@sv.camcom.it • www.sv.camcom.it

Camera di commercio di Siena
Sportello di Conciliazione • Piazza Matteotti, 30 - 53100
Tel. +39 0577 202573
marcella.minucci@si.camcom.it • www.si.camcom.it

Camera di commercio di Siracusa
Sportello di Conciliazione • Via Duca degli Abruzzi, 4 - 96100
Tel. +39 0931 403207 • Fax +39 0931 403207
tommaso.putignano@sr.camcom.it • www.cameradicommercio.sr.it

Camera di commercio di Sondrio
Servizio di Conciliazione • Via Piazzini, 23 - 23100
Tel. +39 0342 527243 • Fax +39 0342 512866
serviziocconciliazione@so.camcom.it • www.so.camcom.it

GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Taranto

Camera Arbitrale - Sportello di Conciliazione Cittadella delle imprese • Viale Virgilio, 152 - 74100
Tel. +39 099 7783039 • Fax +39 099 7783046
camera.arbitrale@ta.camcom.it • www.camcomtaranto.com

Camera di Conciliazione ed Arbitrato organismo non autonomo istituito dalla Camera di commercio di Teramo

Via Savini, 48/50 - 64100
Tel. +39 0861 335218 • Fax +39 0861 356067
simonetta.lanci@te.camcom.it • www.te.camcom.it

Camera di commercio di Terni

Servizio di conciliazione • Largo Don Minzioni, 6 - 05100
Tel. + 39 0744 489213/33 • Fax. + 39 0744 406437
www.tr.camcom.it

Camera di commercio di Torino

Servizio di Conciliazione • Via San Francesco da Paola, 24 - 10123
Tel. +39 011 5716967/71 • Fax +39 011 5716975
conciliazione@to.camcom.it • www.to.camcom.it/conciliazione

Camera Arbitrale del Piemonte

Via Cavour 17- 10123 Torino
Tel. +39 011 5669205 • Fax +39 011 5669290
cam.arbitrale@pie.camcom.it • www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte
> Uffici locali presso le Camere di commercio del Piemonte

Camera di commercio di Trapani

Servizio di Conciliazione • Corso Italia, 26 - 91100
Tel. e Fax +39 0923 876205
paola.castiglione@tp.camcom.it • www.tp.camcom.it

Camera di Commercio di Trento

Servizio di Conciliazione c/o Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato • Via Calepina 13 - 38122
Tel. +39 0461 887203/72 • Fax +39 0461 887286
conciliazione@tn.camcom.it • www.tn.camcom.it

Camera di commercio di Treviso, Curia Mercatorum

Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato • Associazione Riconosciuta promossa dalla CCIAA di Treviso • Centro Cristallo, Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 917891 • Fax +39 0422 917893
info@curiamercatorum.com • www.curiamercatorum.com - www.webcuria.com

Camera di commercio di Trieste

Sportello di Conciliazione • Piazza della Borsa, 14 - 34121
Tel. +39 040 6701257 • Fax +39 040 6701321
sportello.conciliazione@ts.camcom.it • www.ts.camcom.it
> Ufficio Distaccato di Conciliazione Palazzo di Giustizia • Foro Ulpiano, 1 - 34133 Piano III stanza 387 • Tel. e Fax +39 040 7792437 • conciliamo-trieste@ts.camcom.it

Camera di Commercio di Udine

Sportello di Conciliazione • Via Morpurgo, 4 - 33100
Tel. +39 0432 273263/61 • Fax +39 0432 509469
conciliazione@ud.camcom.it • www.ud.camcom.it

Camera di commercio di Varese

Servizio Tutela del Mercato • Piazza Monte Grappa, 5 - 21100
Tel. +39 0332 295311/67 • Fax +39 0332 232283
regolazione.mercato@va.camcom.it • www.va.camcom.it

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia

Associazione della Camera di Commercio di Venezia
Sede Operativa: Dorsoduro 1401 - 30123 Venezia • Sede Legale: San Marco, 2032 - 30124 Venezia
Tel. +39 041 786236/48 • Fax +39 041 786255
conciliazione@ve.camcom.it • www.camera-arbitrale-veneziana.com
www.ve.camcom.it/conciliazione/index.phtml

Camera di commercio di Verbano Cusio Ossola

Servizio Sviluppo del Territorio • Strada Statale del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB)
Tel. +39 0323 912805 • Fax +39 0323 922054
sviluppo.territorio@vb.camcom.it • www.vb.camcom.it

Camera di commercio di Vercelli

Sportello Arbitrato e Conciliazione • Piazza Risorgimento, 12 - 13100
Tel. +39 0161 598221/39 • Fax +39 0161 598265
conciliazione@vc.camcom.it • www.vc.camcom.it

Camera di commercio di Verona

Sportello di Conciliazione • Corso Porta Nuova, 96 - 37122
Tel. +39 045 8085929/864/868 • Fax +39 045 594648
conciliazione@vr.camcom.it • www.vr.camcom.it

Camera di commercio di Vibo Valentia

Ufficio Promozione e Regolazione del Mercato • Piazza San Leoluca - Complesso Valentianum - 89900
Tel. +39 0963 294611/12 • Fax +39 0963 294631
ornella.ortona@vv.camcom.it • francesco.latorre@camcom.it • www.vv.camcom.it

Camera di commercio di Vicenza

Sportello di Conciliazione • Corso Fogazzaro, 37 - 36100
Tel. +39 0444 994996/994/818 • Fax +39 0444 994998
conciliazione@vi.camcom.it • www.vi.camcom.it/conciliazione.html

Camera di commercio di Viterbo

Servizio di Conciliazione • Via Fratelli Rosselli, 4 - 01100
Tel. +39 0761 234400/93
sportello.conciliazione@vt.camcom.it • www.vt.camcom.it

A cura di Universitas Mercatorum

In collaborazione con

Piefrancesco Bartolomucci, Avvocato in Roma e Dottore di ricerca
Università degli Studi Roma Tre

Hanno inoltre collaborato:

Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale Unioncamere

Sabrina Diella, Funzionario Unioncamere

Tina Cherubino, Divisione Comunicazione e Informazione Retecamere